

F1/P.T.

*Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia***IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il Piano particolareggiato generale del Comprensorio della zona industriale "Aussa-Corno", in comune di San Giorgio di Nogaro e Carlino, adottato dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona "Aussa-Corno" con deliberazione dell'Assemblea generale n. 1669/24 dell' 8.11.1991;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea generale n. 483/6 del 16.3.1992, con cui il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona "Aussa-Corno" ha esaminato ed accolto l'osservazione presentata al piano particolareggiato in argomento;

VISTO il parere n. 282/1/92 del 24.11.1992, con cui il Comitato Tecnico Regionale - Sezione I Urbanistica ha ritenuto il piano particolareggiato in argomento meritevole di approvazione con l'introduzione di modifiche ed integrazioni, sulle quali il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona "Aussa-Corno" è stato chiamato a formulare le proprie motivate controdeduzioni;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea generale n. 951/7 del 26.4.1993, con la quale il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona "Aussa-Corno" ha controdedotto alle proposte di modifica formulate dal Comitato Tecnico Regionale, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere n. 195/1/93 del 26.7.1993, con cui il Comitato Tecnico Regionale - Sezione I Urbanistica ha preso in esame le controdeduzioni del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona "Aussa-Corno";

RICHIAMATA la determinazione assunta dal Comitato Tecnico Regionale con il parere n. 282/1/92 del 24.11.1992, nei confronti dell'area denominata "Selvata", con la quale veniva precisato che la decadenza del piano particolareggiato in vigore sulla stessa fosse legittimata in sede di emanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, del decreto di approvazione del presente piano attuativo;

RITENUTO che le indicazioni del piano particolareggiato in argomento, così come modificate ed integrate dalle proposte di modifica formulate dal Comitato Tecnico Regionale specificatamente per quanto attiene l'area "Selvata" ed accolte dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona "Aussa-Corno", consentano di considerare superate le indicazioni del precedente piano particolareggiato vigente sulla stessa;

RITENUTO di fare propri i suddetti pareri del Comitato Tecnico Regionale che, pertanto, vengono a far parte integrante e contestuale del presente provvedimento;

ACCERTATA la legittimità delle deliberazioni dell'Assemblea generale del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona "Aussa-Corno" e la regolarità della procedura seguita;

VISTO l'art. 23 del D.P.R. 26.8.1965, n. 1116;



# Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 2 -

VISTO il D.P.R. 25.11.1975, n. 902;

VISTO il D.P.R. 15.1.1987, n. 469;

VISTA la L. 17.8.1942, n. 1150 e le sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 4 della L.R. 14.7.1992, n. 19;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4890 del 24.9.1993 ;

### DECRETA

1. E' approvato il Piano particolareggiato generale del Comprensorio della zona industriale "Aussa-Corno", in comune di San Giorgio di Nogaro e Carlino, adottato dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona "Aussa-Corno" con deliberazione dell'Assemblea generale n. 1669/24 dell' 8.11.1991, con l'introduzione delle modifiche, degli stralci e delle integrazioni indicati dal Comitato Tecnico Regionale - Sezione I Urbanistica nell'allegato parere n. 282/1/92 del 24.11.1992, così come stralciati od ulteriormente modificati, con una precisazione, in accoglimento delle controdeduzioni del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona "Aussa-Corno", nell'allegato parere del Comitato Tecnico Regionale - Sezione I Urbanistica n. 195/1/93 del 26.7.1993;
2. In ordine all'osservazione presentata avverso il piano particolareggiato in argomento e totalmente accolta dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona "Aussa-Corno", si fanno proprie le determinazioni a favore delle quali si è espresso il Comitato Tecnico Regionale - Sezione I Urbanistica nel suddetto parere n. 282/1/92 del 24.11.1992;
3. In ordine alle opposizioni presentate alle proposte di modifica del piano particolareggiato in argomento formulate dal Comitato Tecnico Regionale - Sezione I Urbanistica nel suddetto parere n. 282/1/92 del 24.11.1992 e parzialmente accolte dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona "Aussa-Corno" con deliberazione dell'Assemblea generale n. 951/7 del 26.4.1993, si fanno proprie le determinazioni a favore delle quali si è espresso il Comitato Tecnico Regionale - Sezione I Urbanistica nel predetto parere n. 195/1/93 del 26.7.1993;
4. Relativamente all'area denominata "Selvata", il piano particolareggiato vigente sulla stessa, approvato con D.P.G.R. n. 094/Pres. del 15.2.1988, s'intende decaduto in quanto sostituito con il piano particolareggiato in argomento;

# Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 3 -

5. E' fissato in dieci anni, decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento, il termine per l'effettuazione delle espropriazioni ed il completamento dei lavori relativi al piano particolareggiato in argomento;
6. Gli elaborati di piano saranno visti nella copia originale dall'Assessore alla Pianificazione territoriale;
7. L'Assessore alla Pianificazione territoriale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione;
8. Copia autenticata degli elaborati verrà restituita al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona "Aussa-Corno" unitamente a copia del provvedimento in parola.

Trieste, 22 OTT. 1993



IL PRESIDENTE  
- prof. Pietro Fontanini -

*Pietro Fontanini*



REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

COMITATO TECNICO REGIONALE

Sezione Ia: Edilizia - Urbanistica - Ricomposizione fondiaria  
URBANISTICA

Estratto del processo verbale del giorno 26 luglio 1993

Argomento

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA ZONA AUSSA-CORNO  
Piano particolareggiato zona industriale  
Del. assembleare n. 951/7 del 26.4.1993  
CONTRODEDUZIONI

	P.	A.
1) P.i. Dario TERSAR	x	
2) Arch. Enzo SPAGNA	x	
3) Ing. Gastone NOVELLI		x
4) Dott. Enzo BEVILACQUA		x
5) Dott. Giuseppe PASCOLINI		x
6) Arch. Vittorio TALLANDINI	x	
7) Arch. Maria Alberta MANZON	x	
8) Ing. Diego DE CANEVA		x
9) Arch. Pietro MARCHESI		x
10) Arch. Gianfranco FOTI	x	
11) Arch. Giorgio CACCIAGUERRA	x	
12) Ing. Nicolò FORNASIR	x	
13) Dott. Livio COMUZZI		x
14) Geom. Bruno RAZZA	x	
15) P.i. Bruno LAZZARONI	x	
Ing. Giovanni COZZARINI	- sostituto ing. Novelli	x
Ing. Gianfranco VALBUSA	- sostituto dott. Bevilacqua	x
Dott. Gabriele CARNELUTTI	- sostituto dott. Pascolini	x
Dott. Marino PERONIO	- sostituto dott. Pascolini	x

Segretario: geom. Marcello Zezlina

PARERE N. 195/1/93



PREMESSO che l'Assemblea generale del Consorzio per lo Sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno con deliberazione n. 1669/24 dell'8.11.1991, resa esecutiva dal competente organo di controllo in data 6.12.1991, prot. n. 8449, ha adottato il piano particolareggiato generale della zona industriale "D1" compresa nei comuni di San Giorgio di Nogaro e Carlino;

CHE tale strumento urbanistico è stato sottoposto all'esame del Comitato tecnico regionale, sezione 1.a, il quale si è espresso al riguardo con il parere n. 282/1/92 del 24.11.1992;

RICORDATO che con il soprarichiamato parere il Comitato tecnico regionale ha ritenuto che il piano particolareggiato di cui trattasi fosse meritevole di approvazione in forza dell'art. 4 della L.R. 4.7.1992 n. 19 con l'introduzione di alcune modifiche ed integrazioni all'assetto azzonativo come pure al corpo normativo, sulle quali il Consorzio suddetto, ai sensi e con la procedura prevista all'art. 16, comma 8, della L. 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni, è stato invitato a formulare le proprie motivate controdeduzioni;

ATTESO che con nota P.T. 960 del 29.1.1993 veniva trasmesso al Consorzio per lo Sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno il succitato parere del Comitato tecnico regionale, affinché fosse espletata la procedura di deposito e pubblicazione delle proposte di modifica ivi contenute;

ACCERTATA la regolare procedura di deposito e pubblicazione delle proposte di modifica allo strumento urbanistico adottato, come peraltro risulta dalle attestazioni presentate;

ATTESO che a seguito della procedura di deposito e pubblicazione sopracitata, sono state presentate, entro i termini di legge n. 5 opposizioni da parte dei soggetti sotto indicati:

- |    |                         |                               |
|----|-------------------------|-------------------------------|
| 1. | Capan River Port srl    | presentata in data 8.4.1993   |
| 2. | Union Beton spa         | presentata in data 9.4.1993   |
| 3. | J. & T. srl             | presentata in data 13.4.1993  |
| 4. | Altan Prefabbricati spa | presentata in data 14.4.1993  |
| 5. | Società "De Franceschi" | presentata in data 14.4.1993; |

DATO ATTO che le opposizioni di cui sopra, così come le proposte di modifica formulate dal Comitato tecnico regionale con il citato parere, sono state esaminate dall'Assemblea generale del Consorzio nella seduta del 26.4.1993 la quale si è espressa in merito con deliberazione n. 951/7 resa esecutiva dal competente organo di controllo con prot. n. 4469 del 28.5.1993;

ATTESO che la predetta deliberazione, unitamente al fascicolo delle opposizioni presentate ed agli elaborati progettuali emendati in ottemperanza a quanto richiesto dal Comitato tecnico regionale col succitato parere, è pervenuta in data 14.7.1993 all'Ufficio decentrato in Udine della Direzione regionale della pianificazione territoriale con nota n. 1395 del 22.6.1993;

RILEVATO che il Consorzio accoglie tutte le proposte di modifica formulate dal Comitato tecnico regionale che non sono state oggetto di opposizioni da parte dei proprietari dei lotti interessati;

FATTO PRESENTE che le opposizioni presentate riguardano solo due aspetti delle proposte di modifica, una relativa alla zonizzazione e quattro concernenti una specifica norma di attuazione, di seguito si procede all'esame delle stesse secondo la suddivisione sopraripotata.

1. Opposizione n. 5 relativa alla zonizzazione

L'opposizione si riferisce alla modifica da zona industriale di completamento in zona per attrezzature d'interesse collettivo (centro servizi) proposta dal C.T.R. per l'area situata a ovest della dorsale stradale adiacente all'abitato di Porto Nogaro in accoglimento di quanto formulato nell'osservazione presentata dal tecnico consortile nei confronti del presente piano.

Nell'opposizione viene sottolineato come la modifica suesposta renda impossibile utilizzare il terreno per lo scopo cui lo stesso è stato acquistato, pregiudicando quindi la concreta

realizzazione dei programmi industriali allo studio da parte della Società proprietaria dell'area.

L'Assemblea generale del Consorzio ha ritenuto di accogliere l'opposizione in esame proponendo la riclassificazione dell'area interessata come "zona industriale di sviluppo integrato" in sintonia con quanto proposto per l'area industriale ad ovest della stessa.

Le motivazioni assunte dall'Assemblea a sostegno dell'accoglimento dell'opposizione, possono essere sintetizzabili nei punti seguenti.

L'osservazione formulata dal tecnico consortile ed accolta dal C.T.R. è conseguente alla richiesta avanzata dal comune di San Giorgio di Nogaro di prevedere una migliore collocazione dell'area riservata a centro servizi sia in funzione della viabilità che della conformazione fisica della zona industriale, ritenendo più funzionale la sua previsione sull'asse stradale portante (via E. Fermi).

L'insieme delle motivazioni esposte dall'osservante in merito alla proposta di variazione della destinazione urbanistica dell'area di sua proprietà, determinano l'esigenza di approfondire meglio la richiesta formulata dal comune di San Giorgio di Nogaro alla luce dell'attuale e programmata realizzazione delle attrezzature pubbliche a servizio della zona industriale.

Da tali approfondimenti è emerso che alcune tra le più significative attrezzature pubbliche realizzabili nella zona destinata a centro servizi troveranno ubicazione nell'ambito del piazzale portuale Margreth situato in posizione pressochè baricentrica rispetto alla zona industriale dell'Aussa - Corno.

Risultano pertanto notevolmente sovradimensionate le aree complessivamente destinate a centro servizi (circa 42.000 mq), in rapporto alle strutture effettivamente realizzabili sulle stesse, con il rischio di una proliferazione nell'ambito di tale zona di funzioni non adeguatamente rapportate ai potenziali fabbisogni connessi con la zona industriale.

Sulla base dei contenuti dell'opposizione presentata e delle argomentazioni formulate al riguardo da parte dell'Assemblea generale si ritiene di concordare con le valutazioni espresse dalla stessa. Pertanto la controdeduzione formulata dall'Assemblea alla proposta di modifica del C.T.R. in accoglimento dell'opposizione presentata è da ritenersi condivisibile.

Si è infatti dell'avviso che la richiesta avanzata dal comune di San Giorgio di Nogaro circa una migliore collocazione del centro servizi rispetto a quella indicata nel piano particolareggiato possa essere soddisfatta senza dover prevedere una ulteriore zona da riservare a tali funzioni. Ciò sia perchè una quota delle attrezzature collettive previste dal presente piano trova ubicazione nell'ambito del piazzale portuale Margreth, sia in considerazione della sua ottimale ubicazione rispetto alla conformazione spaziale della zona industriale ed alla viabilità portante (via E. Fermi).

Relativamente invece alle altre attrezzature pubbliche che s'intendono realizzare è auspicabile trovino collocazione il più possibile a ridosso dell'abitato di Porto Nogaro e quindi nell'area già riservata dal piano particolareggiato per tale funzione.

Da ultimo si ritiene che la riclassificazione dell'area oggetto dell'opposizione come "zona industriale di sviluppo integrato" assicuri comunque di contemperare gli effetti determinati dalla prossimità dell'abitato di Porto Nogaro.

A seguito dell'accoglimento della controdeduzione suddetta, l'area indicata nell'allegato grafico n. 2 al precedente parere del C.T.R. e relativa alla modifica proposta nel punto a)2 della zonizzazione, va trasformata da "zona per attrezzature di interesse collettivo (centro servizi)" in "zona industriale di sviluppo integrato".

Conseguentemente la modifica proposta dal C.T.R. alla lett. d) del comma 3.1 dell'art. 7 delle norme di attuazione e relativa alla distanza dalla strada secondaria regionale (via E. Fermi), si intende pertanto superata.

Per le stesse motivazioni di cui sopra, nell'articolo 6.2 proposto dal C.T.R. relativo alla "zona industriale di sviluppo integrato", comma 3), dopo la lettera b) va aggiunta la seguente:

"b1) distanza da strada secondaria regionale min. m 20,00".

2. Opposizioni n. 1, 2, 3 e 4 relative alla normativa

Il presente gruppo di osservazioni si riferisce alla proposta del C.T.R. di limitare la dimensione degli specchi acquei a servizio delle attività produttive in essere o che si andassero a realizzare nei lotti prospicienti il fiume Corno in ragione del 10% della superficie fondiaria dei medesimi.

Tale modifica è stata proposta in accoglimento di quanto formulato nell'osservazione presentata dal tecnico consortile nei confronti del presente piano particolareggiato e motivata essenzialmente da considerazioni di carattere ambientale.

Nelle opposizioni viene sottolineata la necessità di innalzare al 30% la superficie degli specchi acquei in quanto la limitazione proposta dal C.T.R. (10%) penalizzerebbe lo sviluppo delle attività connesse con il settore nautico.

L'Assemblea generale del Consorzio ha ritenuto di accogliere le opposizioni presentate (fatta eccezione per la n. 4 per vizi formali), purchè nella progettazione di tali interventi siano osservate ulteriori e specifiche prescrizioni di carattere ambientale, quali:

- rispetto di una distanza minima dei bacini idrici dai confini di proprietà (ad es. m 25,00), onde favorire la realizzazione di un unico bacino nel caso di lotti di modeste dimensioni;
- aumento della distanza media dall'argine demaniale rapportandola all'ampiezza del bacino;
- obbligo di suddividere fisicamente il bacino idrico con una zona a verde, larga almeno m 10,00, nel caso di bacini con superficie superiore al 25% dell'area del lotto;
- obbligo di predisporre uno studio idraulico per i bacini con superficie superiore al 10% dell'area del lotto.

Le motivazioni assunte dall'Assemblea a sostegno dell'accoglimento delle opposizioni esaminate, possono essere sintetizzabili nei punti seguenti.

Viene innanzitutto sottolineato come la motivazione principale che ha determinato l'acquisto delle aree da parte delle Ditte ora proprietarie, sia proprio la possibilità di effettuare attività connesse con la nautica in considerazione della privilegiata posizione geografica della zona industriale (adiacente ad una via navigabile), sia anche per la scarsa disponibilità nel territorio nazionale di aree produttive con questa caratteristica.

Viene inoltre precisato che la possibilità di realizzare nuovi specchi acquei riguarda complessivamente circa 8 lotti di cui 3 a nord del piazzale portuale Margreth e 5 a sud dello stesso.

Inoltre il rispetto di specifici criteri da osservare nella progettazione dei nuovi bacini, in aggiunta a quelli già indicati nel presente piano particolareggiato, consentono di mitigare gli impatti negativi che l'aumento della loro dimensione può arrecare nel contesto.

Sulla base dei contenuti delle opposizioni presentate e delle argomentazioni formulate al riguardo da parte dell'Assemblea generale, si ritiene di concordare con le valutazioni assunte dall'Assemblea medesima. Pertanto la controdeduzione formulata dall'Assemblea alla proposta di modifica del C.T.R., in accoglimento delle opposizioni presentate, è da ritenersi condivisibile.

Conseguentemente nell'art. 5 (Zona industriale di completamento) il testo del comma 5.6 come proposto dal C.T.R., va emendato nel modo seguente:

- nel terzo inciso, la percentuale del 10% va sostituita con: "30%" e i termini: "ml 20,00", con i seguenti: "ml 20,00 + 20% dell'ampiezza del bacino idrico, dove per ampiezza si intende la profondità media del bacino misurata ortogonalmente al fiume Corno".

Dopo il terzo inciso, vanno aggiunti i seguenti:

"I nuovi bacini idrici e gli ampliamenti devono rispettare una distanza dai confini di proprietà non inferiore a m 25,00.

Nel caso di lotti contigui i nuovi bacini e gli ampliamenti possono essere accorpati, costituendo un unico specchio acqueo, a condizione che sia presentato, con accordo formale tra i proprietari, un progetto unitario.

Per i bacini idrici con superficie superiore al 25% dell'area del lotto, deve essere prevista al loro interno una o più fasce sistemate a verde dell'ampiezza di almeno m 10,00.

Dopo il quinto inciso, va di seguito aggiunto il seguente periodo:

"Per i bacini idrici con superficie superiore al 10% dell'area, del lotto, il relativo progetto deve essere accompagnato da un accurato studio dimostrativo delle eventuali variazioni dell'assetto idraulico dell'ambito del tratto del fiume di influenza, ai fini dell'acquisizione da parte dell'Ente competente del parere favorevole sotto il profilo idraulico".

A seguito dell'accoglimento delle opposizioni in argomento e per ovviare ad un mero errore materiale, si precisa che nel comma 5.1 dell'art. 6 della normativa adottata, dopo i termini: "5.5" vanno aggiunti i seguenti: "5.6". Ciò in conformità al parziale accoglimento da parte del C.T.R. del punto 8 dell'osservazione presentata dal tecnico consortile nei confronti del presente piano particolareggiato.

TUTTO ciò premesso

**IL COMITATO TECNICO REGIONALE**  
Sezione 1.a: Edilizia - Urbanistica - Ricomposizione fondiaria  
è del parere

espresso all'unanimità, che le controdeduzioni dell'Assemblea generale del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa - Corno nei confronti delle proposte di modifica formulate dal Comitato tecnico regionale sul piano particolareggiato della zona industriale D1 compresa nei comuni di San Giorgio di Nogaro e Carlino ed assunte con deliberazione n. 951/7 del 26.4.1993, siano meritevoli di approvazione secondo quanto dettagliatamente specificato nelle premesse del presente parere.

Udine, 26 luglio 1993

**IL SEGRETARIO**  
geom. Marcello Zezlina

**IL PRESIDENTE**  
p.i. Dario Tersar

VISTO : IL PRESIDENTE

F.to FONTANINI

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  
SECRETARIA GENERALE  
Servizio affari della Presidenza

COSTI PUBBLICAZIONE 1993 - CHE SI RILASCI A

TRASC. AL N. 22 OTT. 1993



IL SEGRETARIO

(Roberta Stulle)

Roberta Stulle

RL/af

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

COMITATO TECNICO REGIONALE

Sezione Ia: Edilizia - Urbanistica - Ricomposizione fondiaria  
URBANISTICA

Estratto del processo verbale del giorno 24 novembre 1992

Argomento

Consorzio per lo sviluppo industriale dell'AUSSA CORNO  
Piano particolareggiato zona industriale  
Delibera A.G. 1669/24 dell'8.11.1991

	P.	A.
1) Dott. Gianfranco Carbone		x
2) Arch. Enzo Spagna	x	
3) Ing. Gastone Novelli		x
4) Dott. Enzo Bevilacqua		x
5) Dott. Giuseppe Pascolini		x
6) Arch. Vittorio Tallandini	x	
7) Arch. Maria Alberta Manzon	x	
8) Ing. Diego De Caneva		x
9) Ing. Ermanno Tamaro		x
10) Arch. Enzo Pascolo	x	
11) Ing. Aldo Tosolini		x
12) Dott. Giuseppe Vespo	x	
13) Geom. Italo Vento		x
14) P.i. Bruno Lazzaroni	x	
15) Componente da designare		x
Dott. Da Ros - sostituto dott. Bevilacqua	x	
Dott. Carnelutti - sostituto dott. Pascolini	x	

Segretario: geom. Marcello Zezlina

PARERE N. 282/1/92

## 1. INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

### 1.1 Premessa

Il Piano particolareggiato in esame si colloca tra gli strumenti di pianificazione infraregionale predisposti da Enti ai quali leggi statali o regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione territoriale in relazione ai fini istituzionali degli stessi.

L'art. 14 della L.R. 3.6.1987, n. 47 stabiliva che detti piani fossero predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute al Capo V della L.R. 9.4.1968 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, sentito il parere preventivo dei Comuni entro la cui giurisdizione amministrativa ricadono le aree di sviluppo industriale e successivamente adottati ed attuati dagli Enti suddetti.

A seguito dell'abrogazione da parte della L.R. 19.11.1991 n. 52 sia dell'art. 14 della L.R. suddetta, nonchè della L.R. 23/68, con l'art. 4 della L.R. 14.7.1992 n. 19 viene espressamente stabilito che tali piani, nel caso siano stati adottati antecedentemente all'efficacia del Titolo IV, Capo II della predetta L.R. 52/91, sono soggetti alle procedure previste nel Titolo II, Capo III, Sezione II della L. 17.8.1942 n. 1150 e ai contenuti ed agli effetti dei piani per gli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della L. 22.10.1971 n. 865.

L'art. 4 suddetto precisa altresì che detti piani sono approvati dal Presidente della Giunta regionale in presenza del parere dei Comuni nel cui territorio essi ricadono e che in sede di approvazione degli stessi possono essere introdotte anche le modifiche necessarie ad adeguare le previsioni ivi contenute a quelle degli strumenti urbanistici vigenti nelle aree limitrofe a quelle di sviluppo industriale.

### 1.2 Procedura di adozione

Poichè il presente piano particolareggiato è stato adottato antecedentemente all'entrata in vigore della L.R. 52/91, l'iter procedurale seguito ai fini della sua adozione è quello stabilito nell'art. 14 della ex L.R. 47/78.

A. In particolare si riferiscono all'adozione dello strumento urbanistico in argomento i seguenti atti amministrativi:

- Deliberazione consiliare del comune di Carlino n. 32 del 3.5.1991, con il parere preliminare al Piano;
- Deliberazione consiliare del comune di San Giorgio di Nogaro n. 62 del 14.10.1991, con il parere preliminare al Piano;
- Deliberazione di adozione del Piano da parte dell'Assemblea generale del Consorzio, n. 1669/24 dell'8.11.1991, resa esecutiva dalla Direzione regionale dell'Industria in data 6.12.1991 n. 8449;
- Copia della pubblicazione dell'avviso di deposito del Piano sul "Messaggero Veneto" del 24.1.1992;
- Copia della pubblicazione dell'avviso di deposito del Piano sul B.U.R. del 25.1.1992;
- Copia della pubblicazione dell'avviso di deposito del Piano sul F.A.L. del 25.1.1992;
- Nota prot. n. 80 del 16.1.1992 relativa alla notifica di deposito del Piano nei comuni di San Giorgio di Nogaro e Carlino;
- Copia dell'osservazione sottoscritta dal tecnico consortile in data 3.3.1992;
- Deliberazione di esame dell'osservazione suddetta da parte, dell'Assemblea generale del Consorzio, n. 483/6 del 16.3.1992, ravvisata immune da vizi dall'Assessore regionale all'Industria (esito n. 2742 di prot.).

B. Il progetto di piano particolareggiato è composto dai seguenti elaborati a firma degli architetti Giovanni Moretti e Manfredo Ritter, nonchè degli ingegneri Gabrio Piemonte e Giuseppe Tricarico:

TAVOLE STATO DI FATTO

Tav. 1 Corografia

2	Stralcio Piano regolatore generale
2a	Piano particolareggiato del piazzale Margreth - Planimetria
R1	Planimetria - Classi d'uso del suolo
R2a	Viabilità stradale e ferroviaria
R2b	Sezioni stradali - Sezioni canali di sgrondo
R3	Rete Enel
R4	Rete Sip e metano
R5	Collettore generale - rete fognaria ed idrica
R6	Canali di sgrondo
R7	Piano quotato

#### TAVOLE DI PROGETTO

Tav.	P1	Planimetria - Classi d'uso del suolo
	P2a	Viabilità stradale e ferroviaria
	P2b	Sezioni stradali - Particolari costruttivi
	P3a	Rete Enel ed illuminazione pubblica in progetto
	P3b	Particolari costruttivi illuminazione pubblica
	P4	Rete Sip e metano in progetto
	P5	Rete fognaria ed idrica in progetto
	P6	Modifica canali di sgrondo
	P7a	Proposte di lottizzazione Ferarul - Ipotesi A
	P7b	Proposte di lottizzazione Ferarul - Ipotesi B
	P8	Particolare area parcheggio
	P9	Variante al Piano particolareggiato del piazzale Margreth - Planimetria
	P10a	Centro servizi: Planimetria
	P10b	Centro servizi: Planivolumetrico
	P11a	Proposte di sistemazione: Area per attrezzature di interesse collettivo Verde attrezzato - verde pubblico - parcheggio zona Ferarul
	P11b	Planivolumetrico proposta di sistemazione: Area per attrezzature di interesse collettivo Verde attrezzato - verde pubblico - parcheggio zona Ferarul
	P12	Cassa di colmata: Planimetria, Piano quotato e sezioni

#### ELABORATI DATTILOSCRITTI

- Relazione illustrativa e previsione di massima delle spese occorrenti per l'esecuzione dei programmi;
- Norme di attuazione;
- Relazione sui programmi indicanti le opere e gli interventi da effettuare nel corso dei singoli esercizi per l'attuazione del piano particolareggiato;
- Relazione geologica-geotecnica e successiva integrazione elaborate con la consulenza dei dott. Avellino Masutto e Gianni Lenarduzzi;
- Piano particellare d'esproprio.

La documentazione tecnico-amministrativa summentzionata è stata perfezionata in data 15.6.1992.

Si dà atto della regolare procedura seguita per il deposito e la pubblicazione degli atti pertinenti lo strumento urbanistico in argomento, nonchè per l'esame delle osservazioni, come peraltro si desume dalle attestazioni presentate.

#### 1.3 Pareri di Enti vari

Nei confronti delle previsioni del presente Piano, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- da parte del comune di Carlino che si è espresso favorevolmente con deliberazione consiliare n. 32 del 3.5.1991;
- da parte del comune di San Giorgio di Nogaro che si è espresso favorevolmente con deliberazione consiliare n. 62 del 14.10.1991 facendo proprie le osservazioni della Commissione urbanistica comunale allegata al parere stesso e che di seguito si riportano:

1. *Rileva la Commissione urbanistica la parziale corrispondenza fra i contenuti richiesti dal P.R.G.C. e quelli previsti dal P.P. della Z.I.A.C. in particolare la mancata verifica sulla compatibilità funzionale-produttiva delle industrie esistenti, valutando gli effetti sinergici delle emissioni in relazione anche a quanto espressamente richiesto dall'U.S.L. e dalla stessa rappresentato in sede di esame della variante n. 10.*
2. *Si rileva in primo luogo che i dati di calcolo per 4.900 occupati sono eccessivi e non sufficientemente suffragati dal Piano. Tale previsione empirica viene presa nel P.P. come base per il calcolo degli standard urbanistici dei servizi. La conseguenza è la lievitazione delle aree degli standard degli occupati, che viene ulteriormente aumentata con la dotazione per singolo addetto di mq 69 invece dei 15 mq del P.U.R. L'estensione che ne deriva e la sua collocazione agli estremi della Z.I. fanno ritenere la scelta di difficile utilizzo oltre a comportare per le sue dimensioni costi difficilmente sostenibili, che fanno presumere una difficile realizzazione. Alcune realtà esistenti, impianto di depurazione e gruppi nautici, non sono stati sufficientemente studiati e dovrebbero essere affrontati in maniera più precisa.*
3. *Prevedere la destinazione delle attività industriali secondo un criterio globale di assetto paesaggistico e funzionale produttivo.*
4. *Suggerisce la C.U. il ricavo di una zona filtro fra l'abitato di Porto Nogaro e la Z.I.A.C. per ridurre l'impatto visivo e l'inquinamento acustico.*
5. *Suggerisce la C.U. la possibilità del mantenimento del complesso della "Ex Montecatini" unico esempio in zona di architettura industriale e di un suo utilizzo alternativo e che tenga conto della futura destinazione funzionale di "Porto Nogaro" una volta che sarà completato il porto "Margreth".*
6. *Si chiede una migliore collocazione del "Centro direzionale" sia in funzione della viabilità che della conformazione fisica della Z.I. ritenendo più funzionale la sua previsione sull'asse stradale portante;*
7. *Prevedere una migliore definizione sia del verde di piano che di quello da inserire nei lotti privilegiando le essenze autoctone e ad alto fusto, che pur tenendo conto della destinazione industriale, si colleghino al paesaggio esistente circostante (piccole macchie in luogo dei filari, soluzione già adottata)";*

da parte del Servizio difesa del suolo della Direzione regionale dell'Ambiente, il quale ha trasmesso il proprio parere n. 53/92 del 25.3.1992 direttamente al Consorzio e, per conoscenza, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale con nota n. AMB/993-UD/CPG del 7.4.1992 che testualmente recita:

*"Viste le risultanze del sopralluogo effettuato ed i contenuti della relazione geologica redatta dal dott. Avellino Masutto e della integrazione redatta dal dott. Gianni Lenarduzzi che si allegano, si ritiene che le previsioni dello strumento urbanistico in oggetto siano compatibili con le condizioni geologiche del territorio con la seguente osservazione:*

- *i terreni di fondazione presentano delle caratteristiche geotecniche molto scadenti";*

da parte della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli - Venezia Giulia di Trieste, la quale ha trasmesso il proprio parere con nota n. 3732 del 22.6.1992, pervenuto alla Direzione regionale della pianificazione territoriale in data 8.7.1992, di cui si riportano i contenuti più significativi:

*"Si approva lo strumento urbanistico in oggetto con l'invito ai Comuni interessati al Piano di comunicare ogni eventuale demolizione di edifici o parte di essi, che rivestano caratteristiche architettoniche da conservare e/o tutelare; siano anche edifici industriali con tipologie da riproporre o mantenere.*

*Questo in particolare per la "ex area Montecatini".*

- *Per quanto attiene ai nuovi insediamenti si chiede che vengano inviati alla scrivente i progetti generali ed esecutivi per poter valutare e garantire un adeguato inserimento architettonico, anche in prossimità dei centri abitati.*

*Per le zone interessate dal Piano, che sono limitrofe del Parco lagunare, si invita a predisporre progetti di valutazione di impatto ambientale (LR 43).*

*Per la valutazione archeologica si rimanda alla carta tematica, con l'indicazione dei siti, che è in corso di definizione da parte di questo Ministero, ed allo studio del "Piano di conservazione e sviluppo del Parco naturale della laguna" (L.R. 11/83) comprendente anche i comuni interessati dallo strumento in oggetto";*

*da parte della Direzione regionale della Viabilità e dei Trasporti la quale ha trasmesso il proprio parere favorevole con nota n. VPT/2412/P.4.1 del 15.9.1992, pervenuta il 22.9.1992;*

*da parte dell'Unità Sanitaria Locale n. 8 "Bassa Friulana", la quale ha inviato il proprio parere con nota n. 9630 del 21.10.1992, pervenuta il 26.10.1992, di cui si riporta letteralmente il contenuto:*

*"L'esame del piano particolareggiato della zona industriale dell'Aussa - Corno parte della considerazioni espresse con le nostre precedenti lettere prot. n. 1545 del 24.1.1990 e n. 3704 del 23.2.1990 in merito alla variante n. 10 al Piano regolatore generale del comune di San Giorgio di Nogaro, considerato che la maggior parte della zona industriale - classificata D1 dal P.U.R. - ricade nel territorio comunale di San Giorgio di Nogaro.*

*Con la prima nota di cui sopra, di carattere generale, questa U.S.L. si era soffermata sulla necessità di porre in essere alcune situazioni di armonizzazione della zona industriale con l'ambiente e di individuare il momento "filtro" che garantisca una selezione degli insediamenti industriali futuri in relazione alle potenziali ricadute negative sull'ambiente.*

*Nel frattempo, l'entrata nella fase di avvio dell'impianto di depurazione consortile e la prossima realizzazione della rete fognaria dell'intera zona industriale, unita al programma di piantumazione delle aree verdi avviato dal Consorzio, fornisce una prima risposta, seppur parziale, alle perplessità esposte con la citata nota.*

*Esiste comunque l'aspetto legato all'individuazione del momento "filtro", prima dell'assegnazione dell'area ed il successivo insediamento di nuove aziende, aspetto affrontato anche dal piano particolareggiato in argomento il quale, pur ponendo vincoli di carattere molto generico all'insediamento di alcuni tipo di industrie, in particolare relativamente agli insediamenti che si andranno ad insediare nella zona in prossimità dell'abitato di Porto Nogaro ed alle zone immediatamente a ridosso della laguna, abbisogna di un ulteriore approfondimento.*

*Un aspetto praticabile al riguardo potrebbe essere costituito dall'istituzione, subito prima dell'assegnazione delle aree da parte del Consorzio industriale per la realizzazione di alcuni tipi di iniziative industriali, di un momento di riflessione comune tra tutti gli Enti ed istituzioni interessate al problema, quali potrebbero essere il Consorzio stesso, i Comuni interessati, la scrivente U.S.L, le Direzioni regionali e provinciali dell'Ambiente e dell'Industria.*

*Tale momento dovrebbe costituire elemento essenziale e vincolante per l'assegnazione delle aree industriali.*

*Con ciò non si vuol certamente affermare che tale tipo di analisi preliminare non viene effettuata, anzi, ma oggi avviene in momenti separati, disomogenei e comunque frutto dell'interessamento personale di alcuni rappresentanti degli Enti sopra citati.*

*Il concetto di cui sopra va esteso anche per quanto riguarda le perplessità formulate in merito alla variante 10 al P.R.G. del comune di San Giorgio di Nogaro con la citata nota del 23.2.1990.*

*Alla luce di quanto sopra esposto, esaminando attentamente le proposte progettuali e normative formulate dal piano particolareggiato in argomento ed in base alle osservazioni formulate in merito dal tecnico del Consorzio si rileva quanto segue:*

*- istituzione di una fascia di area industriale a ridosso dell'abitato di Porto Nogaro, dove le limitazioni circa l'insediamento delle aziende consente di armonizzare lo sviluppo di quest'area in sintonia con l'insediamento residenziale confinante e che, dal P.R.G. comunale, dovrebbe venir limitata o perlomeno non ampliabile;*

- *regolamentazione puntuale dell'utilizzo delle sponde del fiume Corno con vincoli adeguati sia alle necessità produttive che al mantenimento di una situazione ambientale di notevole pregio e che necessariamente deve venir tutelata, pur se un retino sulla carta ha stabilità che questa è zona industriale;*
- *regolamentazione dell'utilizzo del comprensorio denominato "Ferarul" nella parte sud-occidentale della zona industriale. In questo comprensorio è ubicato il depuratore consortile e sono previste aree destinate ad insediamento di industrie, aree destinate a verde (di piano e di protezione della laguna) aree destinate a parcheggi ed aree destinate a servizi collettivi. Il tutto immediatamente a ridosso della laguna di Marano e di una zona che, stante quanto riportato nel P.P. e nel P.R.G. del comune di San Giorgio di Nogaro, è attualmente utilizzata a scopi nautici e da diporto. L'indicazione di piano che assoggetta tutte le aree destinate a parcheggi, verde di piano e verde di protezione della laguna, servizi collettivi, ecc., alla redazione di un progetto unico soggetto a VIA - valutazione di impatto ambientale - dovrebbe venir estesa anche alla rimanente parte del comprensorio destinato all'industria ed alla zona destinata alla nautica da diporto, alla luce della realtà esistente, delle evidenti connessioni con l'ambiente lagunare e dalla presenza del depuratore consortile di un impianto di termodistruzione fanghi. L'inceneritore provocherà sicuramente ricadute negative sull'ambiente circostante e delle quali si dovrà necessariamente tenerne presente in futuro all'atto di nuovi insediamenti industriali;*
- *razionalizzazione circa il completamento della dorsale stradale principale con previsione di aiuole, barriere alberate, pista pedonale o ciclabile (almeno fino a porto Margreth) e parcheggi.*

*Una riflessione necessita la previsione contenuta nel P.P. circa le metodologie produttivi, circuiti chiusi ed adeguamento degli impianti esistenti.*

*Tale previsione comporta necessariamente un'attenta valutazione del materiale prodotto dalle singole industrie all'atto della richiesta di qualsivoglia autorizzazione di tipo edilizio.*

*La stessa documentazione dovrà pertanto essere il più possibile dettagliata e sufficientemente chiara per analizzare compiutamente, talvolta con l'ausilio di esperti in materia, sia l'oggetto dell'autorizzazione che soprattutto l'esistente, nel caso di ampliamenti.*

*Non di meno comunque si ravvisa la necessità di individuare, singolarmente per ciascuno dei sottocomparti in cui può venir divisa la Z.I., alcuni elementi e criteri generali di selezione degli insediamenti che, considerate le caratteristiche della zona industriale e delle aree limitrofe, devono sicuramente non essere ammessi.*

*La zona industriale può essere divisa principalmente, in riferimento a quanto sopra, in 4 sottocomparti e cioè:*

- A *Z.I. in prossimità dell'abitato di Porto Nogaro (circa fino all'insediamento Sguazzin Legnami S.p.a.);*
- B *Z.I. in prossimità del fiume Corno (a sinistra della strada provinciale dell'Aussa - Corno);*
- C *Z.I. di completamento (individuabile a destra alla strada provinciale dell'Aussa - Corno dalla proprietà Palini e Bertoli S.p.a. alla proprietà Radici Film S.p.a.);*
- D *Z.I. sud (in prossimità della laguna).*

*Si ritiene che, per ognuno di questi sottocomparti, debbano venire individuati alcuni elementi selettivi di carattere particolare, tenendo presente che alcuni tipi di industria, date le caratteristiche della zona, non devono trovare sicuramente collocazione nell'ambito della Z.I.*

#### A - Z.I. in prossimità dell'abitato di Porto Nogaro

*In questa zona, gli elementi di selezione circa le possibilità insediative industriali proposte dal Consorzio in sede di osservazioni al P.P., limitatamente alla fascia di area industriale a ridosso dell'abitato, costituiscono un primo elemento di notevole interesse e sicuramente conforme alle peculiarità della zona. Si propone altresì che per tutto il*

sottocomparto (fino al canale Fiumicello), trattandosi di aree soggette a scolo naturale delle acque reflue meteoriche, non debbano essere ammessi nella rimanente parte della zona insediamenti o ampliamenti degli insediamenti esistenti con previsione di stoccaggio di prodotti chimici, combustibili, solventi e similari, con capacità superiore a q 100 per ciascuna tipologia di sostanza. Inoltre in dette aree i limiti massimi sonori di produzione delle industrie non devono superare quelli previsti dalla Tab. 1 - classe V - di cui al D.P.C.M. 1.3.1991.

#### B - Z.I. in prossimità del fiume Corno

In questa zona il P.P. cerca di porre limitazioni di carattere generale che trovano uno scarso riscontro nella realtà locale.

Difatti, spaziando da nord verso sud, risultano insediate industrie chimiche, un deposito di legname trattato con sali di arsenico, cromo, un'acciaieria, in futuro un'industria farmaceutica, un cantiere di rottamazione di acciaio, una conceria ed altre piccole industrie nel settore metalmeccanico leggero.

Tutta la zona risulta soggetta a sollevamento meccanico per lo scolo delle acque reflue meteoriche (idrovara Planais) per cui eventuali fuoriuscite di consistente quantità di sostanze inquinanti possono essere fermate prima della loro immissione nell'ambiente lagunare.

Tuttavia, considerando che a sinistra del fiume l'area è di tipo prettamente agricolo, si ritiene che, salvo particolari insediamenti industriali legati alla produzione nautica, per cui presenza di darsene e banchine e relativi accessori, banchine commerciali e relative strutture di servizio, tali aree possano essere vincolate, circa l'edificazione di nuovi insediamenti industriali (fabbricati di produzione), al rispetto della distanza di m 150.

Parimenti notevole importanza riveste l'aspetto legato all'altezza dei fabbricati che potrebbe essere normata inserendo un indice di visuale libera che limiti l'altezza dei fabbricati e relativi accessori alla distanza dell'argine del fiume, con riferimento altimetrico alla sommità dello stesso.

Si ribadisce inoltre la necessità, peraltro già ampiamente puntualizzata dal P.P., di prevedere e realizzare un'adeguata piantumazione in prossimità del fiume Corno.

Relativamente alle immissioni in atmosfera si ritiene che le stesse debbano sicuramente essere ulteriormente limitate rispetto a quanto prescritto dal D.P.R. 203/88. A tal riguardo, consultato il competente Ufficio della Direzione regionale dell'Ambiente per verificare la fattibilità, si potrebbe limitare la quantità di sostanze inquinanti immesse in atmosfera proveniente dai cicli di produzione e porre un limite massimo di concentrazione (esempio 30% dei valori limite previsti dal D.M. 12.7.1990 - Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti).

Inoltre in tale zona possono essere ammessi insediamenti industriali che prevedano scarichi idrici industriali, o comunque che l'acqua di scarico industriale sia di qualità chimico-fisica non superiore a quanto prescritto dalla tabella C della legge 319/76 (Legge Merli). Talune concentrazioni superiori possono essere ammesse previo parere vincolante dell'U.S.L. competente.

#### C - Z.I. di completamento

Si tratta della parte della Z.I. caratterizzata dalla presenza della maggior parte degli insediamenti industriali che operano nelle più disparate tipologie produttive.

In tale sottocomparto andrebbero riviste alcune realtà industriali che pongono continuamente problemi relativamente alla produzione di odori (Mazzona S.p.a. e C.s.r.).

Si ritiene che in tale zona si debba escludere, in aggiunta a quanto prevedono le norme nazionale e regionali di riferimento, lo stoccaggio e l'eventuale lavorazione di prodotti maleodoranti, infiammabili o rifiuti speciali fermentescibili e/o tossici nocivi, mentre lo stoccaggio di tali prodotti, di esclusiva produzione locale interna, debba essere ammesso solo con particolari accorgimenti quali possono essere il deposito in locali idonei, talvolta al chiuso e comunque sicuramente in modo da non essere minimamente interessati da fenomeni naturali, anche di carattere eccezionale.

D - Z.I. sud in prossimità della laguna

Questa zona è caratterizzata dalla presenza del depuratore consortile e quindi dagli effetti che lo stesso determina nell'ambiente circostante.

Sicuramente, trattandosi di una zona priva di insediamenti industriali, si ritiene debbano essere escluse qualsiasi tipo di industrie con lavorazioni che comportano notevoli immissioni in atmosfera, pur se nel rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 203/88, riproponendo pertanto quanto indicato relativamente alla zona B - ultimo comma.

Inoltre, considerata la vicinanza dell'impianto di sollevamento (idrovora Planais) del Consorzio Bonifica Bassa Friulana, si ritiene di riproporre per quanto riportato relativamente al sottocomparto B in merito alle lavorazioni che prevedono scarichi idrici industriali.

Ulteriori prescrizioni di carattere generale

Parimenti si ritiene che anche in questo comparto vada inserito un indice di visuale libera, pur se la previsione della fascia di area destinata a verde consente di ottenere un discreto filtro ambientale.

Per le caratteristiche locali in cui è inserita la zona industriale dell'Aussa - Corno si ritiene che talune situazioni industriali o assimilabili debbano venir limitate. E' da non ammettersi il trattamento di rifiuti tossico-nocivi, ad eccezione di quelli di produzione locale (ovvero prodotti nella Z.I. dell'Aussa - Corno) e con un'immissione in atmosfera di sostanze inquinanti in misura superiore ad 1/3 delle concentrazioni previste dal D.M. 12.7.1990.

Conclusivamente si ritiene pertanto che il piano particolareggiato in argomento, pur fornendo sostanziali, e per taluni aspetti innovativi principi di analisi e regolamentazione delle tipologie industriali ammesse nel contesto dell'ambiente circostante, non individui compiutamente in modo esplicito il più volte auspicato momento "filtro" e soprattutto non indichi le modalità di istituzione dello stesso (commissione di studio e valutazione congiunta, ecc.).

La richiesta di autorizzazione regionale alla ricerca di acque in sottosuolo e successivo emungimento deve essere accompagnata da un parere espresso dall'U.S.L. competente nel quale si terrà conto del processo e metodologia produttiva.

In ogni caso non saranno ammessi pozzi a bocca libera. Tutti i pozzi devono essere dotati di un contatore.

Questa U.S.L. propone che le "Norme di attuazione" (Tav. B) siano modificate ed integrate secondo le indicazioni sotto riportate.

All'art. 5 punto 2.4 "abitazione del custode" precisare che la stessa non può essere adibita ad abitazione della famiglia.

Al Titolo IV risultano poco precisi ed errati l'art. 12, nella parte dove vengono riportate legislazioni di carattere ambientale, l'art. 13 nella parte dove si riporta "una serie di classi, sottoclassi e categorie di lavorazioni" e l'art. 15 in quanto il Settore Igiene dell'U.S.L. valuta non solo gli scarichi idrici ma prende in considerazione l'aspetto igienico-sanitario nel suo insieme, per la tutela della salute sia negli ambienti di vita che di lavoro.

Si propone pertanto di sopprimere l'art. 12 (nella parte dove fa riferimento alla legislazione in materia ambientale), l'art. 13 e l'art. 15 in quanto normati da quanto riportato precedentemente nel presente parere. Si ritiene inoltre di prevedere un articolo che prenda in considerazione il problema dell'assegnazione dell'area da parte del Consorzio Aussa - Corno; tale assegnazione, per le industrie inserite nell'elenco delle industrie insalubri di 1.a classe di cui al D.M. 2.3.1987, deve essere preceduta dal "momento di riflessione" come specificato al quinto capoverso di questa nota.

Come ripetutamente espresso si esprime la completa disponibilità a collaborare al riguardo, proponendosi come elemento di raccordo";

da parte dell'Intendenza di Finanza di Udine, la quale con nota n. 24852 del 23.10.1992, pervenuta il 2.11.1992 ha comunicato che le previsioni del piano particolareggiato sono compatibili con gli interessi demaniali;

- la 12.a Direzione Lavori del Genio Militare "Ufficio Difesa" di Udine, informata del Piano particolareggiato con nota P.T. 3371 del 13.4.1992, non ha a tutt'oggi fatto pervenire alcun parere in merito.

## 2. ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

### 2.1 Indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati

Il Piano urbanistico regionale classifica la zona programmatica di competenza del Consorzio Aussa - Corno, perimetrata con D.M. 3.7.1970, come ambito industriale d'interesse regionale di tipo D1 con l'indicazione:

- dell'esistente porto commerciale in corrispondenza dell'abitato di Porto Nogaro;
- dell'esistente stazione di trasformazione Enel;
- dell'esistente porto industriale in corrispondenza della confluenza dei fiumi Ausa e Corno;
- di una parte del perimetro del parco naturale della laguna.

Il Piano regionale dei porti classifica il piazzale Margreth come area portuale di tipo commerciale con la possibilità di ampliare la capacità operativa del complesso portuale dell'Aussa-Corno mediante la realizzazione di un nuovo porto in prossimità della foce del fiume-canale Corno.

Il P.R.P. si attua attraverso speciali piani regolatori dei porti i quali possono costituire variante allo strumento urbanistico comunale vigente.

Il Piano regolatore generale del comune di San Giorgio di Nogaro e più precisamente la variante n. 10 allo stesso perimetra l'area di competenza del Consorzio in maniera leggermente difforme da come riportata nel succitato decreto ministeriale.

All'interno della stessa il P.R.G. prevede le seguenti destinazioni d'uso:

- zona L1 (portuale d'interesse regionale) in corrispondenza del piazzale Margreth;
- zona per attrezzature tecnologiche in corrispondenza della centrale Enel e del depuratore;
- zona L2 (portuale d'interesse comprensoriale) in prossimità della foce del fiume-canale Corno;
- zona EP (di protezione della laguna) all'interno del perimetro del parco naturale;
- zona D1 (industriale d'interesse regionale) la restante superficie territoriale.

Le zone D1, L1 ed L2 sono soggette all'esecutività di specifici piani attuativi, mentre l'area EP compresa nel perimetro del parco naturale alla esecutività del P.C.S. di iniziativa regionale.

Limitatamente alla zona D1 le relative norme di attuazione forniscono una serie di criteri progettuali da osservare in sede di elaborazione del relativo piano attuativo, coerentemente con quelli impartiti nella circolare n. 3/90 e attengono:

- l'indicazione delle reti infrastrutturali (viaria, ferroviaria, idrica, fognaria, energetica, ecc.) e loro gestione;
- l'utilizzo delle sponde del fiume Corno;
- lo studio dei modi di inserimento nel paesaggio (piano del verde e sua gestione);
- lo studio delle zone di interscambio fra i vari mezzi di trasporto (su gomma, ferrovia e acqua).

Con deliberazione comunale n. 59 del 3.9.1992 l'Amministrazione comunale di San Giorgio di Nogaro ha adottato la variante n. 13 al P.R.G., al fine di rendere compatibile la normativa del Piano particolareggiato in esame con quella dello strumento urbanistico generale in vigore.

Il Piano regolatore generale del comune di Carlino classifica l'area di competenza del Consorzio come zona D1 soggetta a piano attuativo.

Il Consorzio Aussa-Corno, in ottemperanza a quanto disposto dalla ex L.R. 47/78, ha provveduto negli anni passati alla predisposizione di due piani particolareggiati che

interessano la zona industriale e l'annessa struttura portuale e più precisamente il Piano particolareggiato "Margreth" che riguarda la sistemazione dell'area portuale retrostante l'omonima banchina, approvato con D.P.G.R. n. 513 del 18.11.1986 ed il Piano particolareggiato dell'area "Selvata", approvato con D.P.G.R. n. 094 del 16.3.1988, solo parzialmente attuato.

## 2.2 Configurazione geografico-territoriale

L'area industriale di competenza del Consorzio Aussa - Corno insiste sul territorio di diversi Comuni della settima zona socio-economica; il 68% ricade in comune di San Giorgio di Nogaro, una parte significativa (21%) entro Torviscosa (insediamento SNIA) e quote esigue a Cervignano del Friuli, Terzo di Aquileia e Carlino.

Il presente piano particolareggiato prende in considerazione l'area ricadente nel comune di San Giorgio di Nogaro ed in minima parte nel comune di Carlino in quanto trattasi della quota più consistente, non solo in termini dimensionali, ma anche sotto l'aspetto funzionale. Il comparto è delimitato a nord dalla frazione di Porto Nogaro, a est dal fiume-canale Corno che lo separa dal comune di Torviscosa, a sud dalla laguna di Grado e Marano e a ovest dal comune di Carlino.

## 2.3 Stato di fatto ed assetto urbanistico e occupazionale

Il territorio compreso nei comuni di San Giorgio di Nogaro e Carlino si presenta come una struttura pianeggiante caratterizzata sul confine orientale del fiume - canale Corno e dalla confluenza di questo con il fiume - canale Ausa, prima dell'immissione di entrambi nell'ambito della Laguna.

Nell'area denominata Feraral il livello medio del terreno è di poco inferiore al livello del mare, mentre per quanto riguarda le acque sotterranee, si rileva la presenza di almeno quattro livelli acquiferi di natura artesiani posti fra 80 e 300 metri di profondità dal piano di campagna.

L'area interessata dal presente piano particolareggiato, dell'estensione di circa 664 ettari, presenta attualmente adeguati collegamenti per quanto riguarda il trasporto su gomma, su rotaia e sull'acqua.

Via Enrico Fermi taglia la zona con andamento nord-sud assicurando i collegamenti con la S.S. 14 ed il raccordo autostradale di Porpetto; parallelamente a via Fermi corre il raccordo ferroviario al servizio della zona industriale che si diparte dalla stazione di San Giorgio di Nogaro situata sulla linea ferroviaria "Venezia - Trieste".

L'accessibilità marittima a Porto Nogaro e al bacino Margreth è assicurata dal fiume - canale Corno che consente l'approdo dei natanti che risalgono il canale marittimo prima e successivamente quello lagunare.

Dal punto di vista energetico la zona è servita da una stazione di trasformazione primaria da cui dipartono radialmente una serie di linee elettriche da 132 e 380 Kv, e della rete metanifera con caratteristiche industriali.

Relativamente agli altri impianti tecnologici, oltre alla presenza del depuratore generale, risulta in fase di realizzazione la rete fognaria, mentre quella idrica e la pubblica illuminazione devono essere del tutto o in parte attuate.

Per quanto concerne l'uso del suolo si rileva che

- 269 ettari, pari al 40% della superficie complessiva, sono già interessati da insediamenti industriali e precisamente 37 aziende nelle quali sono attualmente occupati 1360 addetti (con un rapporto di 5,04 add/ha), soprattutto nel settore chimico, (618 addetti), siderurgico (388 addetti) e metalmeccanico (232 unità);
- 112 ettari, pari al 17% della superficie complessiva, sono interessati da insediamenti industriali in fase di realizzazione a seguito dell'approvazione del P.P. "Selvata";
- 60 ettari, pari al 9% della superficie totale, risultano occupati da infrastrutture ed attrezzature di servizio;
- i restanti 223 ettari, pari al 35% del totale, risultano non occupati e riguardano i terreni agricoli da destinare a nuovi insediamenti produttivi e ad attività collettive.

Facendo riferimento a quanto esposto in precedenza, può essere valutato l'assetto economico-urbanistico della zona industriale del comprensorio di San Giorgio di Nogaro.

Dopo un periodo di difficoltà dovuto agli effetti della recessione del settore secondario nel contesto nazionale, alla conseguente ristrutturazione aziendale ed alla riconversione produttiva di alcune imprese, l'andamento occupazionale è in fase di crescita con nuovi insediamenti in corso di realizzazione, in avvio ed in programma.

La parte di territorio libera da insediamenti occupa circa 355 ettari, pari al 52% della superficie complessiva. Comprende alcune aree già servite dalle reti infrastrutturali, e le aree non ancora completamente urbanizzate, unitamente alle superfici da destinare, nel rispetto degli indici stabiliti dal PUR di 15 mq/add., a spazi pubblici e ad attività collettive.

Per quanto riguarda le infrastrutture e le reti tecnologiche, allo stato attuale, si precisa che:

- la rete viaria è organizzata e distribuita adeguatamente e dispone di sezioni stradali sufficienti ed idonee al prevedibile sviluppo della zona, ad esclusione di parte dell'estremità sud del comprensorio libera da insediamenti e non ancora urbanizzata;
- il collegamento ferroviario non è del tutto adeguato alle esigenze richieste;
- il collegamento fluviale presenta sezioni e profondità conformi alle esigenze del momento;
- le attrezzature sociali previste dal PUR quali infermeria, parcheggi, centro sociale, verde sportivo e ricreativo, nonché uffici commerciali e direzionali, dovranno essere realizzate;
- gli impianti energetici sono definiti da una stazione di trasformazione primaria, dove il 50% della potenzialità risulta assorbito dalle industrie siderurgiche già insediate;
- è in corso di completamento la realizzazione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione consortile;
- la rete idrica e la pubblica illuminazione devono essere del tutto o in parte realizzati.

### 3. STRUTTURA DEL PIANO

#### 3.1 Obiettivi del piano

Con il presente piano particolareggiato il Consorzio industriale intende dotarsi di un piano attuativo complessivo della zona di sua competenza situata nei comuni di San Giorgio di Nogaro e Carlino per l'utilizzo e l'assegnazione delle aree e per la realizzazione delle infrastrutture necessarie allo scopo.

I criteri guida assunti nella progettazione del piano particolareggiato si possono sintetizzare nei seguenti punti:

- 1) recepire i piani attuativi vigenti modificandoli dove necessario stanti le nuove esigenze di carattere urbanistico generale;
- 2) individuare e classificare le zone industriali di completamento dotate di adeguate opere di urbanizzazione a rete, in quanto aree di prima assegnazione;
- 3) tutti i lotti industriali devono poter essere serviti, per quanto possibile, da raccordo ferroviario;
- 4) la rete stradale e quella ferroviaria devono avere il minore sviluppo possibile, anche in previsione della massima suddivisione dei lotti, pur servendo gli stessi ed evitando strade senza uscite;
- 5) la rete viaria e tutte le infrastrutture devono poter essere realizzate per gradi;
- 6) in tutte le fasi di attuazione le reti infrastrutturali debbono risultare contenute e proporzionali all'entità degli insediamenti realizzati o programmati;
- 7) le aree destinate all'industria e la rete stradale e ferroviaria devono rendere possibile la formazione di lotti di dimensioni variabili tra massimi e minimi fra loro molto differenziati;
- 8) l'assegnazione dei lotti destinati agli insediamenti industriali viene predisposta tenuto conto delle opere di urbanizzazione realizzate e quindi di una completa utilizzazione di quest'ultime;
- 9) non devono formarsi, in ogni caso, lotti residui che risultino inadeguati, ossia presentino ad esempio forma irregolare o rapporto fra profondità e larghezza con valore esterno all'intervallo fra 0.5 e 0.3;

- 10) la delimitazione dei lotti come indicata nelle tavole grafiche di progetto può essere modificata nel quadro di un'attuazione programmata che tenga conto di criteri esposti al punto precedente.

### 3.2 Contenuti del piano

Dall'insieme delle previsioni che costituiscono l'assetto generale, quelle che concorrono maggiormente a definire la struttura portante del piano si possono sintetizzare nel modo seguente.

- a) Per quanto concerne la perimetrazione, si rileva che l'area interessata dal piano corrisponde sostanzialmente a quella classificata come zona D1 nel P.R.G. di Carlino e delimitata come "area ZIAC" nel P.R.G. di San Giorgio di Nogaro ad esclusione della zona L2 prevista alla confluenza dei fiumi Ausa e Corno e di una quota della superficie del parco della laguna per un'estensione complessiva di circa 20 ettari.
- b) Per quanto riguarda l'organizzazione interna, il piano ha tenuto conto della situazione esistente nella parte centro-settentrionale della zona dove le indicazioni progettuali costituiscono essenzialmente elemento di riordino e completamento dell'assetto industriale, nonché della presenza di situazioni ambientali di rilevante interesse nella parte meridionale del comprensorio in quanto adiacente all'ambito lagunare.

Ciò ha comportato la suddivisione dell'area oggetto del presente piano in due grandi categorie:

- zona industriale di completamento: corrispondente alle aree già occupate dagli insediamenti industriali, nonché di quelle libere da destinare a nuovi insediamenti o ampliamenti (lotti liberi), per un'estensione complessiva di 329 ettari, pari al 50% dell'intera superficie;
- zona per insediamenti industriali corrispondente alle aree prive di insediamenti o non ancora urbanizzate, ossia quelle già assoggettate alla esecutività del piano particolareggiato "Selvata" e quelle comprese nel comparto Ferarul, per un'estensione complessiva di circa 222 ettari, pari al 35% dell'intera superficie.

Per il comparto Ferarul, su cui è ubicato il costruendo impianto di depurazione consortile ed è parzialmente interessato dal parco naturale della laguna, il Piano propone due ipotesi di lottizzazione che prevedono rispettivamente l'indicazione di un lotto unico o il frazionamento del medesimo in lotti di dimensione ridotta serviti da strade con andamento est-ovest tra loro parallele tali da permettere l'eventuale accorpamento di uno o più lotti.

Nel comparto in questione è prevista la realizzazione di una adeguata cassa di colmata per innalzare la quota attuale dei terreni fino a quella dell'asse stradale di via E. Fermi.

- c) Relativamente alle reti infrastrutturali e ai canali di sgrondo, il piano formula le seguenti indicazioni:

#### *rete stradale*

Proseguendo da nord verso sud, si prevede:

- collegare via E. Fermi con una nuova infrastruttura viaria ortogonale collegante due strade consortili esistenti; ampliare e sistemare la strada esistente che da via Fermi conduce all'idrovora;
- definire le strade di distribuzione dell'area Ferarul situata ad occidente di via Fermi, libera da insediamenti ed infrastrutture.

#### *Rete ferroviaria*

Da nord a sud si prevede:

- l'incremento dei binari in zona Porto Nogaro in corrispondenza dell'ingresso alla zona industriale con funzione di smistamento e/o sosta dei vagoni in arrivo ed in partenza (fascio di presa e consegna);

- un tronco ferroviario affiancato al collegamento viario nell'area Aussa Containers;
- due tronchi ferroviari che partono dal ramo esistente in area Selvata a servizio della relativa zona industriale;
- l'incremento della rete ferroviaria a servizio dell'estremità sud dell'area industriale;
- un tronco ferroviario di collegamento tra l'area Ferarul occidentale e la rete principale ferroviaria ubicata longitudinalmente a via E. Fermi;

*Rete Enel e pubblica illuminazione*

Si prevede di dotare di pubblica illuminazione le principali strade di distribuzione dell'intera area industriale; nonchè di provvedere a dotare dello stesso impianto tecnologico l'area Ferarul.

*Rete Sip*

Si prevede di collegare alla rete Sip esistente le aree del comprensorio industriale che non fruiscono di tale servizio (Margreth ed altri - Ferarul).

*Rete metano*

Si prevede di ultimare la metanizzazione del comprensorio industriale collegando al metanodotto esistente le aree non ancora raggiunte.

*Rete fognaria*

Si prevede di collegare al collettore generale esistente la parte del comprensorio industriale non ancora dotata di rete fognaria, in particolar modo l'area situata ad ovest di via Fermi.

*Rete acque meteoriche*

E' stata prevista una rete per lo smaltimento delle acque meteoriche sia per la parte del comprensorio industriale di completamento, sia, soprattutto, per la zona industriale destinata a nuovi insediamenti.

*Rete idrica*

Si prevede di dotare l'area industriale di una rete di distribuzione idrica, nel rispetto del Piano di sviluppo per la Bassa Friulana, con particolare riferimento al comune di San Giorgio di Nogaro, previsto dal Consorzio Acquedotto Friuli Centrale. Attualmente l'approvvigionamento idrico avviene mediante pozzi artesiani in quanto zona di risorgive.

*Canali di sgrondo*

Si prevede l'ampliamento, la modifica e la rettifica dei canali di sgrondo esistenti da eseguirsi, attraverso uno studio puntuale, di concerto con il Consorzio di Bonifica della Bassa Friulana, nonchè la realizzazione di un canale di sgrondo rettificato in area Ferarul e un adeguato potenziamento dell'idrovora esistente in area Planais.

- d) Relativamente ai piani particolareggiati in vigore nell'ambito del presente piano (Piazzale Margreth e Selvata), vengono confermate le previsioni, le indicazioni e le prescrizioni ivi contenute, con l'introduzione di alcune modifiche ed integrazioni che non cambiano la natura dei piani medesimi.

In particolare per quanto concerne il piazzale Margreth viene previsto:

- il prolungamento di 200 metri in direzione nord della banchina;
- la realizzazione di un attracco RO - RO alla sua estremità nord;
- la localizzazione del Pronto Soccorso e della mensa aziendale;
- lo spostamento ad est del tronco ferroviario;
- una parziale rettifica della recinzione demaniale - doganale;
- altre modeste modifiche intese a rendere la struttura portuale più funzionale.

Per quanto riguarda l'area Selvata, viene previsto il prolungamento della linea ferroviaria al suo interno.

- e) Relativamente al dimensionamento di piano si rileva che il numero potenziale di addetti, pari a 4.938 unità, è stato ottenuto raddoppiando l'attuale indice di densità media (5,04 add./ha) e moltiplicando per le aree libere da insediamenti o in fase di realizzazione (ha 355).

f) Per quanto concerne la dotazione di attrezzature d'interesse collettivo le stesse vengono localizzate in due ambiti: all'ingresso della zona le aree destinate a uffici commerciali - direzionali, nell'estremità sud le aree destinate ad attività sportivo - ricreative e a parcheggi. Tale scelta deriva da considerazioni funzionali e da oggettivi condizionamenti dettati dallo stato di occupazione delle aree interne al comprensorio industriale.

La superficie complessiva delle aree destinate ad attrezzature collettive risulta di circa 34 ettari, pari ad uno standard di 69 mq/add., come di seguito specificato.

*Servizi collettivi*

- mensa (per aziende che non dispongono o che disponendone non utilizzano detto servizio all'interno dello stabilimento);
- centro per servizi sanitari, ambulatorio, pronto soccorso, ecc.;
- posto anti-incendio;
- bar - ristorante;
- altri servizi di tipo commerciale quali sportelli bancari, uffici vari, import-export, ecc.;

La superficie destinata a servizi di interesse collettivo misura complessivamente mq 43.350 circa.

*Attività sportivo - ricreative*

- campo di calcio;
- piattaforme per pallacanestro, pallavolo e pattinaggio;
- bocce;
- campi da tennis;
- chiosco per ristoro;
- tribunette e spogliatoi;
- parcheggi.

La superficie destinata a tali attrezzature è di circa mq 62.400.

*Verde pubblico*

Le aree destinate a verde pubblico misurano complessivamente mq 119.600 circa.

*Parcheggi*

La superficie complessiva delle aree destinate a parcheggi risulta essere di circa 116.000 mq al netto delle piazzole di sosta previste lungo la viabilità ortogonale alla via E. Fermi.

Nei confronti dell'area destinata a parcheggio, a servizi collettivi ed a verde attrezzato e pubblico, il Piano fornisce una proposta di sistemazione anche con indicazioni di tipo planivolumetrico.

A completamento delle aree destinate ad attrezzature d'interesse collettivo, si segnala sia il riconoscimento da parte del Piano della superficie per impianti tecnologici esistenti (depuratore e centrale Enel), nonché l'indicazione, a confine con il perimetro del parco naturale, di una fascia dell'estensione media di m 100 come zona EP al fine di ottenere un adeguato filtro naturale rispetto all'adiacente ambito lagunare.

g) Per quanto attiene le norme di attuazione, gli aspetti più significativi sotto il profilo della mitigazione ambientale riguardano:

- la prescrizione, per ogni insediamento esistente o di progetto, di collegarsi all'impianto di depurazione consortile, oppure dotarsi di un depuratore proprio;
- l'indicazione, per ogni istanza di concessione edilizia, delle materie trattate, dei cicli produttivi, degli effetti sull'ambiente e delle leggi e regolamenti vigenti;
- l'indicazione, all'interno dei lotti prospicienti il fiume Corno, di fasce a verde dell'estensione di m 20 eseguite con piantumazione d'essenze arboree locali atte a garantire una adeguata mascheratura degli insediamenti ed una migliore armonizzazione del profilo paesistico;
- la sistemazione a verde del 20% della superficie dei lotti con piantumazione di essenze arboree di alto fusto locali in ragione di 1 albero ogni 50 mq di verde;

- la messa a dimora, lungo la linea ineditata di separazione da altre zone omogenee, di essenze arboree di medio/alto fusto con chioma a contatto;
- il subordine dell'assegnazione delle aree da parte del Consorzio ed il rilascio della concessione edilizia, nel caso di attività industriali comprese nel D.M. 2.3.1987, ai preventivi pareri favorevoli della Direzione regionale dell'ambiente e dell'U.S.L. competente;
- l'indicazione, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 30 della L.R. 43/1990, delle qualità degli effluenti solidi, liquidi, gassosi, delle quantità e qualità dei flussi energetici, nonché dei cicli di trasformazione previsti per gli insediamenti industriali.

h) Per quanto riguarda la gradualità degli interventi previsti viene precisato che l'attuazione del piano è prevista in 10 anni attraverso tre fasi pluriennali organiche e razionali, con un costo complessivo di 51 miliardi.

La prima fase è articolata in quattro annualità durante le quali sono previsti interventi di completamento delle infrastrutture a servizio della parte della zona industriale caratterizzata da insediamenti industriali esistenti, nonché l'acquisizione delle aree industriali non utilizzate e destinate dal piano stesso ad infrastrutture di interesse collettivo e insediamento di stabilimenti di tipo industriale. La spesa prevista per la relativa attuazione ammonta a 25.700 milioni.

Le successive due fasi, ognuna della durata di un triennio, prevedono interventi sulle rimanenti aree della zona industriale mediante l'acquisizione delle stesse, il completamento delle infrastrutture a servizio della zona, la realizzazione delle zone attrezzate collettive e la sistemazione della zona per impianti sportivi e ricreativi.

La spesa prevista per l'attuazione di queste due ultime fasi è rispettivamente di 12.800 e 12.500 milioni.

#### 4. ESAME DEL PIANO

##### 4.1 Considerazioni di carattere generale

Collocato il Piano particolareggiato nel contesto geografico - territoriale della zona socio-economica n. 7, evidenziato l'attuale assetto insediativo ed occupazionale dell'area in esame e descritte le indicazioni più significative degli strumenti urbanistici di grado sovraordinato nei confronti della stessa, nonché le linee previsionali che maggiormente concorrono a definire la struttura del Piano, si espongono di seguito alcune considerazioni sulle questioni emergenti dal punto di vista ambientale - paesaggistico ed urbanistico per poi passare alla sistematica valutazione dei contenuti dello strumento attuativo.

Si è già avuto modo di sottolineare nel corso dell'esame della variante n. 10 al P.R.G. del comune di San Giorgio di Nogaro come l'aspetto emergente dell'area oggetto del presente Piano sia determinato dalla sua prossimità con tre ambiti di tutela ambientale (E14 a est: Ronchi di Sass, E22 a sud: Laguna di Grado e Marano, E13 a ovest: Bosco Sacile) e dalla sovrapposizione del parco lagunare nell'appendice occidentale della zona industriale.

Ne consegue che una corretta pianificazione attuativa della stessa riferita a tale specificità non può prescindere dall'assunzione di adeguate soluzioni progettuali finalizzate a contemperare le funzioni proprie di una zona industriale d'interesse regionale con l'esigenza di:

- assicurare la funzione filtrante e paesaggistica dell'entroterra lagunare;
- garantire la compatibilità funzionale - produttiva delle industrie con il contesto ambientale;
- mitigare le eventuali situazioni di contrasto in essere;
- migliorare la qualità ambientale intrinseca alla zona industriale.

Nei confronti di questo aspetto emergente si ricorda che già le norme di attuazione della citata variante 10 indicano una serie di elementi che devono essere affrontati in sede di formazione dello strumento attuativo afferente la zona industriale di competenza del Consorzio Aussa - Corno, quali:

- uno studio dei modi d'inserimento nel paesaggio;

- un piano del verde, compreso quello da inserire nei lotti;
- la verifica sulla compatibilità funzionale - produttiva delle industrie esistenti valutando gli effetti sinergici delle emissioni;
- la sistemazione a verde di schermatura della fascia retrostante l'argine;
- la determinazione dei modi di approvvigionamento idrico;
- il recepimento delle previsioni e delle indicazioni formulate dall'U.S.L. n. 8 in merito alla predetta variante urbanistica, nonché dei criteri stabiliti nella circolare 3 del 2.7.1990 della Presidenza della Giunta regionale.

Accanto a questo aspetto che indubbiamente investe la struttura del Piano, un altro elemento di non secondaria importanza riguarda l'esigenza di puntare, a circa 20 anni dalla redazione dei primi piani di attuazione di alcuni ambiti del comprensorio industriale, verso un approccio pianificatorio unitario finalizzato a precisare l'assetto definitivo dello stesso individuando lo sviluppo complessivo dell'intero ambito, le infrastrutture ed attrezzature collettive necessarie a garantire l'assegnazione delle aree per la realizzazione degli insediamenti industriali, gli accorgimenti da adottare al fine di migliorare la qualità ambientale del comprensorio industriale.

Dall'interazione tra gli aspetti emergenti suesposti e i contenuti del Piano, si possono individuare due direttrici su cui indirizzare l'esame dello strumento urbanistico in argomento, col fine di verificare la compatibilità ambientale globale della zona industriale e di accertare se le scelte progettuali proposte assicurano una pianificazione attuativa unitaria degli aspetti propriamente urbanistici.

#### 4.2 Compatibilità ambientale dell'ambito industriale

Prima di esaminare le scelte progettuali proposte dal Piano nei confronti di questo delicato aspetto, è opportuno ricordare che attualmente l'area industriale compresa nel presente Piano si sviluppa lungo il corso del fiume - canale Corno ed è direttamente interessata dalle acque della laguna senza una adeguata schermatura di protezione.

L'area è tuttora priva di infrastrutture che garantiscano la tenuta rispetto ad eventuali emissioni dirette in fiume e/o in laguna di materiali sedimentabili di vario genere.

Essa si è sviluppata senza nessun criterio globale di assetto paesaggistico e funzionale - produttivo (vicinanza di fonderie con industrie a tecnologia relativamente più avanzata e con industrie alimentari, ecc.).

Nel complesso le industrie insediate presentano numerosi fattori di criticità in parte mitigati a seguito della realizzazione della rete fognaria collettiva con depurazione finale.

La disponibilità di acqua, pur costituendo indubbiamente un fattore di estrema utilità per tutta una serie di attività produttive, è anche l'elemento di peculiarità e di equilibrio di questa zona sotto diversi punti di vista.

L'assenza quindi di uno strumento di controllo sulla compatibilità globale dell'ambito industriale non può che ripercuotersi negativamente soprattutto nell'adiacente ambiente lagunare oggetto di vari progetti che vanno dallo sviluppo turistico a quello dell'istituzione del parco naturale e allo sviluppo della molluschicoltura.

Analoga considerazione va fatta anche nei confronti del limitrofo abitato di Porto Nogaro nei confronti del quale non esiste alcun accorgimento per ridurre l'impatto visivo e l'inquinamento acustico.

Rispetto al quadro suesposto si deve constatare che le scelte progettuali formulate dal Piano per contemperare le funzioni proprie della zona industriale con il contesto, non risultano sufficientemente adeguate nè con le disposizioni formulate per l'attuazione della zona D1 nella citata variante 10, nè con gli indirizzi operativi impartiti nella circolare n. 3/1990.

Si osserva infatti che, a prescindere dall'ubicazione nel settore meridionale delle aree a verde pubblico e della zona d'interesse agricolo di protezione della laguna (EP), peraltro soggette alla formazione del relativo piano di conservazione e sviluppo, nonché della previsione di alcuni accorgimenti per mitigare gli impatti negativi degli insediamenti produttivi, non vengono fornite disposizioni specifiche soprattutto per quanto concerne la selezione delle tipologie produttive col fine di garantire:

- l'assenza di emissioni costituite o contenenti sostanze poco o per nulla biodegradabili;
- l'assenza di dispersioni comunque tossiche e nocive per l'ambiente e per l'uomo (solventi, sostanze chimiche in genere, inquinamento acustico, inquinamento da

fumi, polveri, fibre, ecc.), tenendo conto della compresenza di diverse aziende e della sommatoria dei diversi rischi;

- la salvaguardia dell'abitato di Porto Nogaro ed un adeguato inserimento dell'ambito industriale nel paesaggio fluviale e lagunare.

Per poter esprimere una valutazione definitiva su questo primo aspetto emergente si devono richiamare le osservazioni formulate a riguardo dall'U.S.L. n. 8 nel proprio parere, nonché le modifiche ed integrazioni proposte dal tecnico consortile con la citata osservazione, dal momento che indicano in maniera sostanziale sui contenuti del Piano.

Relativamente alle osservazioni espresse dall'U.S.L., si è dell'avviso che la necessità di suddividere la zona industriale in quattro sottocomparti, col fine di individuare alcuni elementi e criteri generali di selezione degli insediamenti ammissibili rispetto ai principali fattori di criticità (abitato di Porto Nogaro, fiume Corno e ambito lagunare), rappresenti un contributo significativo e qualificante per mitigare gli impatti negativi di questa zona industriale rispetto al contesto direttamente interessato.

Oltre all'indicazione di alcuni elementi selettivi in funzione delle caratteristiche della zona produttiva e delle aree adiacenti, risultano parimenti significative le proposte di:

- escludere l'insediamento delle attività di trattamento dei rifiuti tossico-nocivi che presuppongono un'emissione in atmosfera di sostanze inquinanti in maniera superiore ad 1/3 delle concentrazioni previste nel D.M. 12.7.1990;
- subordinare l'assegnazione delle aree alle industrie insalubri di prima classe ad un momento di riflessione collegiale tra U.S.L., Consorzio, Comuni interessati, Direzione regionale e provinciale dell'ambiente e dell'industria;
- subordinare la richiesta di emungimento di acque in sottosuolo ad un parere espresso dall'U.S.L. nel quale si dovrà tener conto del processo e della metodologia produttiva dell'azienda.

Relativamente all'osservazione predisposta dall'Ufficio tecnico consortile, i contenuti più significativi in ordine agli aspetti di carattere ambientale possono essere sintetizzati nei punti seguenti:

- indicazione di una zona industriale di conservazione e sviluppo tipologico in corrispondenza dell'area "ex Montecatini", col fine di ridurre l'impatto visivo ed acustico tra l'abitato di Porto Nogaro e l'adiacente zona industriale;
- classificazione dell'area industriale prevista a ovest della viabilità provinciale, in zona per attrezzature collettive in connessione con l'abitato di Porto Nogaro;
- classificazione dell'area retrostante a quella precedentemente considerata come zona industriale di sviluppo integrato in funzione della sua prossimità al centro abitato di Porto Nogaro;
- estensione della zona di protezione della laguna (EP) fino al limite del confine amministrativo del comune di San Giorgio di Nogaro, coerentemente con quanto previsto al riguardo dalla citata variante 10;
- regolamentazione dell'utilizzo del comprensorio Ferarui subordinando l'attuazione della zona "EP" e per attrezzature pubbliche adiacenti all'ambito lagunare alla formazione di un progetto esecutivo generale da sottoporre a VIA;
- regolamentazione puntuale dell'utilizzo delle sponde del fiume Corno con vincoli adeguati che assicurino sia le necessità produttive (darsene), che il mantenimento di una situazione ambientale di notevole pregio;
- limitazione dei circuiti produttivi aperti soltanto nei casi in cui non risulti tecnicamente possibile, corredando tale necessità con uno studio approfondito circa la ricaduta sull'ambiente e sullo smaltimento del refluo previo parere della competente U.S.L.;
- razionalizzare il completamento della dorsale stradale principale e della viabilità consortile con previsione di aiuole, barriere verdi, piste pedonali o ciclabili;
- realizzazione di una fascia verde della larghezza di m 2.50 lungo almeno il 50% del perimetro dei lotti, da alberare con essenze di alto fusto autoctone in ragione di almeno 1 pianta ogni 50 mq.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte si ha motivo di ritenere che quanto proposto dall'U.S.L. nel proprio parere e nell'osservazione sottoscritta dal tecnico consortile, ad integrazione dei contenuti del presente piano in ordine al primo aspetto emergente, siano

sufficienti per poter esprimere una valutazione positiva sia sulla compatibilità ambientale paesaggistica della zona industriale rispetto al contesto direttamente interessato, nonché sulla qualità ambientale intrinseca alla zona medesima.

#### 4.3 Aspetto complessivo della zona industriale

Appartengono a questa seconda categoria le scelte pianificatorie proposte dal Piano per conseguire una pianificazione attuativa unitaria del comprensorio industriale.

Riprendendo la scaletta utilizzata nella descrizione sintetica dei suoi contenuti, si esprimono nei confronti di alcuni degli stessi le considerazioni seguenti.

- a) Per quanto concerne la perimetrazione dell'area interessata dal Piano si rileva innanzitutto che, a fronte dell'obiettivo dichiarato dallo stesso di pianificare i territori di competenza del Consorzio ricadenti nei comuni di S. Giorgio di Nogaro e Carlino, come indicati nei rispettivi strumenti urbanistici generali, il Piano esclude la zona portuale prevista alla confluenza tra i fiumi Corno ed Ausa, una quota del parco lagunare in quanto la pianificazione di tali aree compete rispettivamente al Piano regionale dei porti e al Piano di conservazione e sviluppo, nonché alcuni bacini sul fiume Corno.

Nei confronti delle esclusioni suddette, si ritiene di esprimere una valutazione positiva limitatamente per la zona portuale poichè, ai sensi della LR 22/1987, la pianificazione di detta zona è subordinata alla formazione, da parte del Consorzio industriale, di uno specifico piano regolatore dei porti avente valore di piano particolareggiato.

Nella fattispecie di Porto Nogaro si ricorda infatti che, in forza della predetta legge regionale, il piano regolatore del porto è chiamato ad attuare i contenuti previsti nel Piano regionale per i porti dell'Ausa - Corno quali:

- l'approfondimento del canale fluviale di accesso a Porto Nogaro, a quota - 7.50 ed innalzamento degli elettrodotti sovrappassanti il fiume Corno;
- l'infrastrutturazione del piazzale Margreth;
- la possibilità di ampliare la capacità operativa del complesso portuale mediante la realizzazione di un nuovo porto in prossimità della foce del fiume - canale Corno;

Di converso la scelta del presente Piano di ricomprendere la zona portuale d'interesse regionale (piazzale Margreth), peraltro già assoggettata alla esecutività di un piano attuativo, proponendo pure alcune variazioni ai contenuti dello stesso, non può che ingenerare forti perplessità dal momento che tale scelta, oltre a contrastare con le finalità della LR 22/87, risulta incoerente con la logica seguita nei confronti delle altre zone portuali pure comprese nell'ambito territoriale di competenza del Consorzio industriale.

Relativamente invece alla scelta di escludere dal Piano la parte del parco lagunare che si sovrappone all'ambito di competenza del Consorzio, ancorchè disciplinata da una specifica legge regionale (la n. 11/83 riguardante i parchi naturali e gli ambiti di tutela ambientale), non si ritiene condivisibile per le motivazioni seguenti.

Il perimetro del parco naturale della laguna, a seguito dell'approvazione della variante 10 al P.R.G. del comune di San Giorgio di Nogaro, è stato ulteriormente ampliato col fine di perseguire una maggiore protezione della laguna dall'adiacente zona industriale.

Poichè nella redazione del presente Piano non si è tenuto conto di tale modificazione ne consegue che, a rigor di logica, l'esclusione delle aree attualmente interessate dal parco lagunare comporterebbe l'automatica soppressione anche delle attrezzature pubbliche previste dallo strumento in esame, col risultato di inficiare l'assetto complessivo dello stesso.

A prescindere comunque da tale aspetto si ritiene che, diversamente dalle valutazioni espresse nei confronti delle zone portuali, le aree destinate dalla variante 10 a parco lagunare debbano essere mantenute all'interno del presente Piano conformemente con quanto previsto nello strumento urbanistico in vigore nel comune di San Giorgio di Nogaro e nel D.M. 3.7.1970.

Si precisa comunque che sulla compatibilità delle previsioni formulate dal Piano per questo settore della zona industriale con le finalità del Parco lagunare, si tratterà specificatamente in sede di valutazione delle zone per attrezzature collettive.

Sempre con riferimento alle esclusioni proposte rispetto al perimetro indicato nella variante 10, non appare condivisibile la scelta di enucleare alcuni bacini adiacenti al fiume Corno trattandosi di pertinenze funzionali degli insediamenti produttivi esistenti e come tali, quindi, ascrivibili a tutti gli effetti nell'ambito della zona industriale.

Corroborata tale giudizio la constatazione che, tali specchi d'acqua, non rientrano tra i porti ed approdi di competenza regionale da disciplinare attraverso il piano regolatore di Porto Nogaro.

- b) Per quanto concerne l'organizzazione interna proposta e più precisamente la suddivisione del comprensorio in zona industriale di completamento e in zona per insediamenti industriali, si ritiene di formulare le seguenti considerazioni.

Innanzitutto si rileva che la logica di tale suddivisione discende dalla volontà del Piano di considerare come vincolante l'attuale assetto dei lotti edificati o in procinto di esserlo (zona di completamento), mentre nei confronti delle aree inedificate e non ancora urbanizzate il Piano intende indirizzare l'organizzazione spaziale delle stesse attraverso la conferma delle previsioni contenute nel piano particolareggiato in vigore nell'area Selvata e mediante l'indicazione di alcune ipotesi vincolanti di lottizzazione del comparto Ferarul.

Si concorda con tale filosofia essendo coerente con l'obiettivo più volte dichiarato di considerare lo strumento in esame in modo flessibile per permettere eventuali adattamenti funzionali alle esigenze intrinseche delle industrie che potranno insediarsi.

Pur tuttavia si deve osservare che la suddivisione del comprensorio in due grandi ambiti territoriali non trova un adeguato sostegno nelle relative norme di attuazione specificatamente per quanto concerne i lotti inedificati individuati nell'ambito della zona industriale di completamento.

- c) Per quanto concerne la dotazione di attrezzature d'interesse collettivo, nel sottolineare come lo standard di P.R.G. nonché quello previsto dall'art. 50 delle N.T.A. del P.U.R. risulti abbondantemente rispettato pur escludendo dal computo la zona EP destinata al contemperamento fra l'ambito lagunare e le altre destinazioni adiacenti in modo da rendere compatibili lo stato di fatto con l'ambiente naturale di pregio, una considerazione particolare va fatta nei confronti del blocco dei servizi previsto nell'estremità meridionale del comprensorio.

Si è già avuto modo di rilevare che il presente Piano non ha tenuto conto dell'ampliamento del perimetro del parco naturale introdotto in sede di approvazione della variante 10 al P.R.G. del comune di San Giorgio di Nogaro.

A seguito di tale ampliamento le aree destinate dal presente Piano ad attrezzature collettive, eccezion fatta per la superficie a parcheggio adiacente al tratto terminale della via E. Fermi, risultano all'interno del parco lagunare.

Nel prendere atto di tale situazione, peraltro determinata dal fatto che la redazione del Piano è stata ultimata antecedentemente all'emissione da parte del Presidente della Giunta regionale del decreto di approvazione della variante 10 al P.R.G. del comune di San Giorgio di Nogaro, si ritiene comunque di condividere la scelta di localizzare le aree a verde pubblico nel settore meridionale del comprensorio industriale.

Tale giudizio deriva dalla constatazione che, questo settore del comprensorio (Ferarul), è caratterizzato da due elementi particolari quali il costruendo impianto di depurazione consortile e la prossimità all'ambito lagunare che portano a concordare sull'opportunità di concentrare in tale settore le funzioni di Piano che non comportino una significativa alterazione dell'attuale stato dei luoghi.

Si ritiene inoltre che, coerentemente con quanto indicato nell'art. 11 della presente normativa, la previsione di specifiche funzioni ricreativo-sportive a servizio della

zona industriale non sia in contrasto nè col particolare regime di salvaguardia disposto all'interno del perimetro del parco lagunare dalla citata variante 10, nè con gli indirizzi di salvaguardia stabiliti dal D.P.G.R. 089/Pres. del 20.2.1990 che hanno come obiettivo la tutela del territorio lagunare in attesa dell'approvazione del relativo strumento attuativo.

Corroborata tale giudizio la constatazione che, il tipo di utilizzo proposto dal Piano per le aree interessate dal parco, non presuppone nè la riduzione di eventuale superficie a bosco o a prato naturale, nè un depauperamento delle emergenze ambientali presenti tale da richiedere una preventiva verifica da parte del Piano di conservazione e sviluppo.

Si precisa altresì che, ai sensi del punto 2 dell'art. 7 della LR 11/83, come richiamato nel dispositivo del D.P.G.R. n. 089/90 e nell'art. 22 della LR 52/91, dall'inibizione di adottare strumenti urbanistici che aumentino l'estensione delle aree edificabili sono specificatamente escluse le previsioni di zone per attrezzature pubbliche.

Conseguentemente la realizzazione delle attrezzature ricreativo-sportive e a parcheggio, vuoi per la loro specificità, vuoi perchè non determinano comunque un impatto irreversibile nell'ambiente e quindi tale da pregiudicare le possibili future scelte pianificatorie del parco lagunare, non si ritiene debba necessariamente essere subordinata alla preventiva approvazione del relativo Piano di conservazione e sviluppo.

Considerato comunque che la definizione del perimetro del parco lagunare è uno dei compiti del redigendo piano attuativo, sarà cura dello stesso, qualora intendesse confermare la delimitazione prevista nella variante 10, assicurare una adeguata integrazione di tali attrezzature all'interno dell'ambito lagunare.

Da ultimo si fa presente che secondo la gradualità degli interventi prevista dal Piano, la realizzazione delle attrezzature pubbliche a servizio del comprensorio industriale rientra nella terza fase di attuazione dello stesso corrispondente all'ultimo triennio di validità del Piano.

Sulla base di quanto suesposto si ritiene condivisibile la proposta formulata nel comma 4.1 dell'art. 11 delle presenti norme tesa a consentire, nelle more dell'approvazione del relativo Piano di conservazione e sviluppo, la realizzazione di specifiche attrezzature pubbliche.

Nel sottolineare comunque la necessità che l'articolo suddetto specifichi il tipo di attrezzature pubbliche che, assieme alla zona EP, costituiscono l'area interessata dal parco lagunare, si concorda con la scelta di demandare al redigendo piano del parco l'attuazione della zona EP.

Tale giudizio è motivato dalla significativa estensione e dalla strategica ubicazione di questa zona rispetto all'ambito lagunare che inducono ad attribuire al P.C.S. il compito di definire gli interventi da realizzare per assicurare il mantenimento e lo sviluppo dell'ambito naturale in aggiunta a quelli già previsti nel presente Piano lungo la linea di separazione della zona destinata ad insediamenti produttivi.

d) Per quanto attiene le norme di attuazione si devono rilevare alcune incoerenze rispetto alle disposizioni normative che disciplinano la zona D1 prevista nella variante 10 al P.R.G. del comune di San Giorgio di Nogaro, segnatamente nei confronti:

- della possibilità di ammettere, nella loro zona industriale di completamento, anche funzioni commerciali;
- della riduzione a m 10 della distanza sia dalla viabilità secondaria regionale, che della viabilità comprensoriale, di collegamento e di quartiere;
- della riduzione, nella zona industriale di completamento, al 10% della superficie da riservare a verde ed attività collettive all'interno dei lotti;
- della possibilità di derogare all'altezza massima degli edifici nel caso di impianti tecnologicamente condizionanti.

Al riguardo si deve precisare che, a seguito dell'adozione della variante 13 al P.R.G. del comune di San Giorgio di Nogaro, nei cui confronti è in corso l'iter di approvazione, alcuni dei rilievi suesposti e precisamente quelli attinenti alle

destinazioni d'uso commerciali, alla distanza da osservare dalla viabilità comprensoriale e alla deroga nei confronti dell'altezza massima, risultano di fatto superati.

Ciò nonostante poichè l'iter di approvazione della variante suddetta non è stato ancora perfezionato, si precisa fin d'ora che le corrispondenti disposizioni previste nelle norme di attuazione del presente Piano potranno essere applicate soltanto quando la predetta variante 13 sarà esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Relativamente invece all'articolazione complessiva della struttura normativa, oltre all'esigenza di apportare alcune modifiche vuoi per adeguare il testo delle disposizioni con le variazioni che s'intendono proporre all'assetto azzonativo, vuoi per migliorarne la comprensione, di cui si riferirà in dettaglio direttamente nella parte dispositiva del presente parere, si ritiene che l'impianto normativo non risulti sempre adeguatamente approfondito per assicurare un sufficiente controllo in sede di gestione del Piano.

In particolare nel richiamare le carenze già rilevate in sede di verifica della compatibilità ambientale del comprensorio industriale, soprattutto nei confronti delle caratteristiche e delle limitazioni da rispettare per le attività da insediare, si ribadisce che non risultano sufficientemente diversificate le possibilità d'intervento tra la zona di completamento e quella di nuovo impianto e, all'interno della prima sub-zona, la regolamentazione dei lotti inediti. Poichè la suddivisione in tali sottozone è uno degli aspetti che costituiscono la struttura portante del Piano è evidente che, a tale modello d'assetto territoriale, deve corrispondere un adeguato riscontro nelle relative norme di attuazione.

## 5. OSSERVAZIONI

Si è già avuto modo di rilevare che nei confronti del presente piano è stata presentata una sola osservazione interamente accolta da parte dell'Assemblea generale del consorzio con la citata deliberazione n. 483/6 del 16.3.1992

Considerato che l'osservazione in esame incide in maniera significativa sulle previsioni del Piano, per poter procedere ad una puntuale disamina dei suoi contenuti, si è ritenuto opportuno raggruppare l'insieme delle modifiche che s'intendono proporre in tre categorie a seconda che riguardino il solo assetto azzonativo, l'impianto normativo e l'azzonamento ed il solo impianto normativo.

Rientrano nella prima categoria le modifiche ai punti 10, 12 e 13 dell'osservazione attinenti rispettivamente il perimetro del piano particolareggiato e la viabilità esistente e di progetto, nei confronti dei quali si formulano le seguenti valutazioni.

Per quanto riguarda il punto 10 si ritiene di concordare con il suo accoglimento ad esclusione delle zone portuali, per le motivazioni precedentemente espresse sulla delimitazione dell'ambito industriale del presente Piano.

Per quanto riguarda il punto 12, considerato che quanto ivi proposto concorre a rendere più funzionale l'assetto complessivo della zona industriale e a migliorare la qualità ambientale della stessa, si ritiene di concordare con il suo accoglimento ad esclusione della razionalizzazione dell'incrocio tra la via A. Volta e la strada provinciale "Maranese" perchè tale sistemazione incide anche sulle aree non di competenza della ZIAC.

Per quanto concerne il punto 13 nel concordare con il suo accoglimento, trattandosi di modifiche preordinate a migliorare la funzionalità della viabilità consortile, si ritiene comunque necessario precisare che il tipo di sistemazione proposta deve risultare in assonanza con quanto indicato al riguardo per la via E. Fermi.

Rientrano nella seconda categoria le modifiche di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'osservazione attinenti rispettivamente:

- la classificazione dell'area "ex Montecatini" come zona industriale di conservazione e sviluppo tipologico, col fine di ridurre l'impatto visivo ed acustico tra l'abitato di Porto Nogaro e l'adiacente zona industriale;

- la classificazione dell'area ad ovest della dorsale stradale dell'Aussa - Corno in zona per attrezzature d'interesse collettivo in considerazione della sua connessione con il vicino centro abitato di Porto Nogaro;
- la classificazione dell'area industriale prevista a ovest della zona suddetta come zona industriale di sviluppo integrato, sempre in considerazione della sua vicinanza con il centro abitato di Porto Nogaro.

Nei confronti dei punti suesposti si ritiene di concordare con il loro accoglimento per le motivazioni precedentemente espresse sulla compatibilità ambientale della zona industriale.

Si ravvisa comunque l'esigenza d'introdurre una precisazione normativa nei confronti dell'area "ex Montecatini" volta a subordinare, coerentemente con quanto osservato in proposito nel parere della Soprintendenza, eventuali interventi di demolizione all'autorizzazione della Soprintendenza medesima.

Inoltre relativamente alla modifica proposta nel punto 2, si ravvisa l'opportunità di stralciare l'indicazione di aree verdi interne ai lotti poichè tale adempimento è già previsto nel comma 5.1 dell'art. 7 delle norme di attuazione.

Il punto in questione, pertanto, è da ritenersi parzialmente accoglibile.

Rientrano nella terza categoria le modifiche proposte alle norme di attuazione le quali, in considerazione del loro contenuto, possono essere disarticolate in due sottoclassi:

- a) modifiche tese ad assicurare una congrua interpretazione delle previsioni azzonative;
- b) modifiche volte ad emendare ed integrare l'impianto normativo per assicurare una migliore gestione del Piano.

Rientrano nella lett. a) le modifiche di cui ai punti 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16, 17 e 18 dell'osservazione che attengono ai seguenti aspetti:

- il rapporto tra il presente Piano e le previsioni del piano regolatore di Porto Nogaro inerenti le reti infrastrutturali (punto 4);
- le reti, gli impianti infrastrutturali e i canali di sgrondo (punti 5, 14, 15, 16, 17);
- i lotti parzialmente edificati alla data di adozione del Piano (punto 7);
- le aree per attrezzature collettive previste nel settore sud-occidentale del comprensorio industriale (punto 11);
- l'area industriale destinata alla preventiva realizzazione di una cassa di colmata (punto 18).

Per quanto riguarda il punto 4, pur condividendo la necessità che le previsioni del presente Piano e quelle del redigendo piano regolatore di Porto Nogaro siano improntate nel rispetto di una coerente logica urbanistica finalizzata ad ottenere una pianificazione unitaria dell'area di competenza del Consorzio, si ritiene che quanto chiesto dall'osservante non sia proponibile in questa sede poichè il Piano in esame non può dettare norme di salvaguardia nei confronti di un altro strumento urbanistico.

Si ricorda comunque che, a mente dell'art. 10 delle norme tecniche di attuazione del piano regionale dei porti, i piani regolatori dei porti possono costituire variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Pertanto questo punto dell'osservazione non si ritiene accoglibile.

Per quanto riguarda i punti 5, 14, 15, 16 e 17 riguardanti le reti, gli impianti infrastrutturali e i canali di sgrondo si ritiene di concordare con il loro accoglimento purchè le specificazioni normative contenute nei punti 14, 15, 16a e 17 siano da intendersi integrative delle previsioni riportate nelle tavole P3a, P4, P5 e P6 e non sostitutive come chiesto nell'osservazione.

Pur tuttavìa relativamente alla modifica proposta nel punto 15, si fa presente che la scelta di riportare nella planimetria di progetto l'indicazione delle fasce di rispetto e delle servitù esistenti nell'ambito della zona industriale non risulta indispensabile poichè ai fini della progettazione esecutiva si ritiene sufficiente la loro specificazione nelle norme di attuazione del Piano.

Il punto in questione, pertanto, è da ritenersi parzialmente accoglibile.

Per quanto attiene il punto 7 concernente i lotti parzialmente edificati, si ritiene di concordare unicamente con l'accoglimento del primo capoverso purchè venga precisato che, quanto proposto dall'osservante, riguardi solo le aree effettivamente servite dalle opere di urbanizzazione e comunque non interessate dalle attività produttive esistenti.

Relativamente invece al secondo capoverso del punto in questione, poichè il contenuto dello stesso riguarda espressamente la gestione contrattuale delle aree alienate dal Consorzio, peraltro specificatamente disciplinata negli articoli 2, 3 e 11 della legge istitutiva n. 633/64, quanto proposto dall'osservante non si ritiene possa essere incluso tra gli aspetti che devono essere trattati nelle norme di attuazione di uno strumento urbanistico.

Per quanto riguarda il punto 11, concernente l'area per attrezzature collettive prevista nel settore sud-occidentale dell'ambito industriale (comparto Ferarul), si ritiene di concordare con il suo accoglimento ad eccezione della zona "EP" poichè alla luce delle considerazioni precedentemente svolte in sede di esame delle attrezzature di interesse collettivo, l'attuazione di questa zona deve essere subordinata all'esecutività del P.C.S. del parco lagunare. Non appare altresì condivisibile l'obbligo di predisporre uno studio di VIA in quanto per queste categorie di opere tale procedura non è prevista nella legislazione attualmente vigente in materia.

Il punto in questione, pertanto, è da ritenersi parzialmente accoglibile.

Per quanto riguarda il punto 18 concernente la previsione della cassa di colmata, si concorda con il suo accoglimento purchè la possibilità di edificazione dell'area industriale anche in assenza di tale realizzazione sia subordinata alla prescrizione che il piano di calpestio degli edifici sia uguale o maggiore alla quota di via E. Fermi o della viabilità di lottizzazione di riferimento e comunque non inferiore a + 10,50 s.l.m.

Rientrano nella lett. b le modifiche di cui ai punti 6, 8, 9 e 19 dell'osservazione che attengono agli aspetti seguenti:

- l'utilizzo della sponda del fiume Corno (punto 6)
- la possibilità di considerare decaduto il P.P. "Selvata" estendendo alle aree disciplinate dallo stesso le previsioni del presente Piano concernenti la zona industriale di completamento (punto 8)
- la possibilità di modificare le previsioni del P.P. Margreth (punto 9)
- il contenuto degli artt. 1 e 2 del titolo I, degli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del titolo II, del titolo III, degli artt. 15 e 16 del titolo IV (punto 19).

Nei confronti dei punti suesposti si formulano le valutazioni seguenti:

- Per quanto riguarda i punti 6, 8 e 9 si ritiene di concordare soltanto con l'accoglimento del punto 6.

Nei confronti del punto 8, oltre a ravvisare la necessità di integrare l'assetto azionativo previsto per l'area Selvata con l'introduzione di una ipotesi di lottizzazione, nonchè della viabilità principale con relative piazzole di sosta, si devono esprimere alcune precisazioni sulla procedura da seguire per poter considerare decadute le previsioni in vigore del P.P. Selvata.

Poichè tale strumento è stato approvato dall'Amministrazione regionale, si precisa che la sua decadenza dovrà essere legittimata in sede di emanazione, da parte del Presidente della Giunta Regionale, del decreto di approvazione del presente piano attuativo.

Considerato altresì che l'area Selvata risulta di fatto solo in minima parte attuata, si ritiene più corretto il suo mantenimento all'interno della zona per insediamenti industriali.

Il punto in questione, pertanto, è da ritenersi parzialmente accoglibile.

Relativamente al punto 9 si precisa che quanto proposto dall'osservante non appare accoglibile in questa sede poichè la pianificazione degli ambiti portuali d'interesse regionale compete al piano regionale dei porti, come peraltro già rilevato in sede di valutazione della perimetrazione dell'ambito industriale.

Per quanto riguarda il punto 19 si ritiene di non concordare con l'accoglimento delle modifiche proposte nei confronti degli articoli seguenti:

Art. 5, comma 5.5

La richiesta di riformulare il testo del comma suddetto non è proponibile in quanto il contenuto della norma, essendo analogo a quello del comma 1.5 del precedente art. 1, risulta di fatto pleonastico.

Art. 7, comma 4.1

La richiesta di stralciare il riferimento con cui è consentita la realizzazione delle attrezzature d'interesse collettivo alla redazione di un progetto unitario generale non si ritiene accoglibile in quanto è in contrasto con il livello di specificazione progettuale proprio di un piano particolareggiato.

Art. 9, comma 4.1

La richiesta di stralciare il riferimento al titolo III della relazione non sembra condivisibile dal momento che l'elencazione delle attrezzature sportivo-ricreative ha già carattere indicativo.

Art. 10, comma 1

Quanto proposto dall'osservante nei confronti delle aree destinate a verde pubblico, ossia di equipararle alla zona "EP" destinata alla formazione del parco lagunare, non si ritiene accoglibile poichè tali aree concorrono alla verifica della dotazione di attrezzature collettive prevista dalle norme di attuazione del P.U.R. e del P.R.G. dei Comuni di San Giorgio di Nogaro e Carlino.

Art. 10 comma 2.2

La richiesta di precisare il tipo di opere ammesse in assenza del progetto esecutivo esteso all'intero ambito non si ritiene necessaria in quanto, trattandosi di un'area agricola, è evidente che possono essere ammesse soltanto le operazioni attinenti alla pratica dell'attività agricola in atto.

Art. 11

La richiesta di stralciare integralmente il contenuto del presente articolo non risulta accoglibile sia perchè si pone in contrasto con le previsioni della variante 10 al P.R.G. di San Giorgio di Nogaro, sia per le considerazioni precedentemente espresse in ordine alle diverse funzioni che le aree a verde pubblico e la zona "EP" assumono nel contesto del Piano.

Art. 15

La richiesta di integrare il testo dell'articolo, ancorchè condivisibile, va necessariamente relazionata con il parere formulato nei confronti del Piano da parte dell'U.S.L. che comporta, tra l'altro, la soppressione dell'articolo in questione.

Art. 16

La richiesta di stralciare integralmente il contenuto del presente articolo non risulta accoglibile poichè, a tutt'oggi, il regolamento di esecuzione di cui all'art. 30 della LR 43/90 non è entrato in vigore.

Sempre con riferimento al punto 19 si concorda con l'accoglimento delle altre proposte di modifica ed integrazioni, formulate all'impianto normativo ad eccezione di quelle di seguito specificate che, per le considerazioni successivamente riportate, devono ritenersi parzialmente accoglibile.

Art. 1, comma 1.5

La possibilità di impiegare nelle recinzioni anche elementi prefabbricati di lamiera, di acciaio o alluminio non si ritiene condivisibile poichè contrasta con l'obiettivo di migliorare l'aspetto architettonico di tali manufatti.

Art. 2

La specificazione proposta in ordine all'attuazione della viabilità ferroviaria, va ulteriormente integrata conformemente con quanto previsto nell'art. 89 della LR 52/91.

Art. 5, punto (3), lett. i)

La parte dell'articolo concernente le recinzioni va stralciata da questo articolo e riportata nel comma 1.5 del precedente art. 1.

Art. 5, punto (5), comma 5.3

La richiesta di attribuire al solo Consorzio la facoltà di accertare la necessità di realizzare specifiche opere di urbanizzazione non si ritiene condivisibile dal momento che compete alle Amministrazioni comunali interessate il rilascio delle relative concessioni edilizie.

Si propone pertanto che, in proposito, il Consorzio possa esprimere un parere motivato su specifica istanza delle Amministrazioni comunali interessate.

Art. 5, punto (5), comma 5.4

La richiesta di riportare anche nella planimetria di progetto le varie servitù e distanze minime dalle reti tecnologiche e dai canali di bonifica non risulta indispensabile, poichè ai fini della progettazione esecutiva è sufficiente la loro specificazione nelle norme di attuazione del Piano.

Art. 5, punto (5), comma 5.9

Nei confronti della richiesta di poter derogare all'altezza massima si ravvisa la necessità d'introdurre una prescrizione tesa a subordinare il rilascio della concessione edilizia al parere favorevole del Consorzio per l'aeroporto FVG di Ronchi dei Legionari, o altro Ente competente.

Sempre nei confronti di questa modifica si ribadisce che la possibilità di derogare ai limiti di altezza fissati nelle norme tecniche di attuazione del P.R.G. in vigore nel comune di S. Giorgio di Nogaro (variante n. 10), potrà essere esercitata soltanto quando la variante n. 13 allo stesso sarà esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Art. 5, punto (3), comma 5.10

La parte dell'articolo che fa riferimento al preventivo parere della Direzione regionale dell'Ambiente non si ritiene accoglibile in quanto tale facoltà non risulta espressamente prevista dalla legislazione vigente in materia.

Art. 5, punto (3), comma 5.13

Relativamente a quanto proposto dall'osservante, si ritiene di accogliere soltanto la precisazione che le essenze arboree devono essere autoctone.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di un riscontro grafico nelle tavole di zonizzazione dell'ubicazione delle barriere verdi si ritiene sufficiente precisare che la messa a dimora delle essenze arboree tra zone omogenee diverse, deve riguardare quelle esterne al perimetro del Piano.

Art. 6, comma 4.2

Relativamente a quanto proposto dall'osservante in ordine alle ipotesi di lottizzazione del comprensorio Ferarul si ritiene di concordare unicamente con il carattere indicativo delle stesse con la prescrizione però che la realizzazione della viabilità d'arrocamento, se attuata, deve rispettare l'organizzazione modulare contenuta nelle tavole P7a e P7b e deve essere comunque prevista, lungo la stessa, l'indicazione di adeguati spazi di sosta.

Art. 6, comma 5

Nel concordare con quanto proposto dall'osservante si deve solo precisare che, nel richiamare le modifiche precedentemente indicate per la zona residenziale di completamento, le stesse s'intendono emendate come specificato nel presente paragrafo.

Art. 8, comma 2.1

Nei confronti dell'emendamento proposto, si ritiene di concordare solamente con la proposta di stralciare l'elencazione degli Enti competenti (Regione, Enel) in quanto, diversamente, il testo dell'articolo oltre a non assicurare un

sufficiente controllo in sede di gestione del Piano, creerebbe difficoltà interpretative stante il riferimento anche al comune di Carlino.

#### 6. PARERI DI ENTI VARI

Relativamente all'esame dei pareri pervenuti, quelli che incidono maggiormente sui contenuti del Piano riguardano i pareri dell'U.S.L. n. 8 "Bassa Friulana" e del comune di S. Giorgio di Nogaro.

Per quanto concerne il primo parere si propone di accogliere integralmente le osservazioni ivi contenute poichè costituiscono un contributo significativo e qualificante ai fini di assicurare una sufficiente compatibilità del comparto industriale sotto il profilo ambientale e paesaggistico. Pur tuttavia si ritiene innanzitutto di formulare alcune considerazioni in ordine alla istituzione, prima dell'assegnazione delle aree da parte del Consorzio industriale per la realizzazione di alcuni tipi di iniziative industriali, di un momento di riflessione, comune tra tutti gli Enti ed istituzioni interessate, quali il Consorzio stesso, i Comuni interessati, l'U.S.L. e le Direzioni regionali e provinciali dell'Ambiente e dell'Industria.

Nel concordare con la necessità di porre un vincolo preciso che svolga la funzione di filtro per i nuovi insediamenti atto a garantire una loro selezione in relazione alle potenziali ricadute negative sull'ambiente, si ritiene di escludere da tale valutazione la partecipazione delle Direzioni regionali e provinciali dell'Ambiente e dell'Industria vuoi per non appesantire l'iter di assegnazione delle aree industriali, vuoi per l'impossibilità ad attribuire alle Direzioni suddette funzioni non espressamente previste dalla legislazione vigente in materia.

Inoltre la proposta di estendere la procedura di VIA anche alla rimanente superficie del comparto Ferarul non si ritiene attualmente praticabile come si è già avuto modo di osservare in sede di esame del punto n. 11 dell'osservazione predisposta nei confronti del Piano.

Per quanto concerne le osservazioni contenute nel parere del comune di S. Giorgio di Nogaro, si precisa che una parte delle stesse trovano un puntuale riscontro vuoi nelle proposte di modifica formulate nell'osservazione predisposta dal tecnico consortile, vuoi nel parere espresso dall'U.S.L. precedentemente trattato.

Si richiama comunque l'attenzione del comune di San Giorgio di Nogaro a valutare con estrema attenzione le funzioni urbanistiche da attribuire alle aree situate a ridosso del comprensorio industriale, onde evitare possibili momenti di conflitto.

Relativamente invece ai rilievi connessi con l'estensione e la collocazione delle aree per attrezzature collettive si richiamano le considerazioni svolte al riguardo in sede di esame delle stesse che consentono di esprimere una valutazione circostanziata su tali previsioni.

Nei confronti degli altri pareri pervenuti, si concorda sia con l'osservazione formulata dalla Direzione regionale dell'Ambiente, Servizio difesa del suolo, sia con quanto contenuto nel parere della Soprintendenza ad esclusione dell'invito a predisporre, per le aree limitrofe al parco lagunare, progetti di VIA per le motivazioni precedentemente espresse al riguardo in sede di esame del punto 11 dell'osservazione presentata nei confronti del presente Piano.

#### 7. SCELTE OPERATIVE

A seguito delle considerazioni fin qui svolte sulle questioni di maggiore entità che emergono dal Piano, nonchè sui contenuti dei pareri pervenuti e dell'osservazione presentata nei confronti dello stesso, si possono ora definire le linee operative che si ritengono di seguire per proporre il superamento.

Per quanto riguarda gli aspetti di carattere ambientale e paesaggistico le scelte operative più significative che s'intendono adottare nei confronti dell'assetto azzonativo e dell'impianto normativo, sono sintetizzabili nel modo seguente:

- a) suddivisione della zona industriale in quattro aree di mitigazione ambientale sulla base delle caratteristiche intrinseche della stessa e del contesto contraddistinte da un adeguato riferimento normativo nelle quali, indipendentemente dalle norme delle zone urbanistiche su cui si vanno a sovrapporre, l'insediamento di nuove strutture produttive e l'ampliamento di quelle esistenti devono osservare precise limitazioni;

- b) trasformazione delle aree industriali situate in prossimità dell'abitato di Porto Nogaro rispettivamente in zona di conservazione e sviluppo tipologico, zona di sviluppo integrato ed in zona per attrezzature collettive (CS), contraddistinte da uno specifico riscontro normativo, al fine di ridurre l'impatto visivo ed acustico nei confronti dell'abitato;
- c) estensione della zona di protezione della laguna (EP) fino al limite sud-occidentale del confine amministrativo del comune di S. Giorgio di Nogaro coerentemente con quanto previsto in proposito nel vigente strumento urbanistico;
- d) razionalizzazione del completamento della dorsale stradale principale e della viabilità consortile con previsioni di aiuole, barriere alberate, piste pedonabili e ciclabili;
- e) istituzione di una commissione di studio composta dagli Enti ed istituzioni interessate al problema dell'assegnazione delle aree per le industrie inserite nell'elenco di quelle di prima classe di cui al D.M. 2.3.1987;
- f) regolamentazione dell'emungimento di acque dal sottosuolo;
- g) soppressione degli artt. 12 (nella parte dove fa riferimento alla legislazione ambientale), 13 e 15 in considerazione di quanto proposto al riguardo nel parere dell'U.S.L. n. 8.

Per quanto attiene gli aspetti connessi con l'assetto complessivo della zona industriale, le altre proposte operative più significative che s'intendono adottare per conseguire una pianificazione attuativa unitaria del comprensorio, sono così sintetizzabili.

#### Zonizzazione

- a) Riperimetrazione del limite di Piano sulla base di quanto riportato nel D.M. 3.7.1970 ad esclusione delle zone portuali d'interesse regionale (L1) e comprensoriale (L2), così come indicate nella variante 10 del P.R.G. del comune di San Giorgio di Nogaro, in quanto la pianificazione delle stesse è soggetta alle disposizioni della LR 22/87.
- b) Esclusione dal perimetro della zona industriale di completamento della zona industriale di conservazione e sviluppo, nonché della zona industriale di sviluppo integrato, in quanto dotate di uno specifico riferimento normativo.
- c) Trasformazione da parte della zona portuale di tipo L2 non conforme alle previsioni della predetta variante 10 in zona per attrezzature collettive di tipo VA - VP.
- d) Indicazione nell'ambito della zona industriale di completamento di alcune viabilità di progetto per migliorare il livello di infrastrutturazione della zona sulla base di quanto proposto nell'osservazione predisposta dal tecnico consortile.
- e) Soppressione nell'ambito della zona industriale di completamento dell'indicazione di alcuni lotti inedificati, poichè tale previsione non risulta aggiornata con lo stato attuale dell'edificazione.
- f) Indicazione in corrispondenza dell'area Selvata della suddivisione in lotti, della viabilità principale con relative piazzole di sosta, nonché delle reti tecnologiche, col fine di assicurare comunque un sufficiente livello di pianificazione anche a seguito dell'accoglimento del punto 8 dell'osservazione tesa a considerare decaduto il vigente piano particolareggiato.
- g) Introduzione delle altre modifiche conseguenti all'accoglimento dell'osservazione presentata nei confronti del Piano.

### Norme di attuazione

- a) Specificazione delle possibilità d'intervento tra la zona industriale di completamento e quella di nuovo impianto e, all'interno della prima, la regolamentazione dei lotti ineditati.
- b) Specificazione della possibilità di insediare attività commerciali conformemente con le norme di attuazione dello strumento urbanistico del comune di Carlino e della variante n. 13 al P.R.G. del comune di S. Giorgio di Nogaro.
- c) Introduzione di una norma "ad hoc" per la realizzazione dei parcheggi previsti in adiacenza al depuratore generale.
- d) Estensione delle norme che disciplinano la zona di protezione lagunare (EP) anche alle adiacenti aree per attrezzature collettive coerentemente con le indicazioni azionarie della variante 10 al P.R.G. di S. Giorgio di Nogaro, limitando ulteriormente l'altezza massima degli edifici a servizio delle attrezzature sportivo-ricreative.
- e) Introduzione delle altre modifiche ed integrazioni conseguenti all'accoglimento dell'osservazione e ai pareri pervenuti.

A seguito delle valutazioni e considerazioni fin qui svolte

**IL COMITATO TECNICO REGIONALE**  
Sezione 1.a: Edilizia - Urbanistica - Ricomposizione fondiaria  
è del parere

espresso all'unanimità, che il Piano particolareggiato generale del Comprensorio della zona industriale "Aussa - Corno", in comune di S. Giorgio di Nogaro e Carlino, adottato con deliberazione n. 1669/24 dell'8.11.1991 da parte dell'Assemblea generale del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona "Aussa - Corno", sia meritevole di approvazione in forza dell'art. 4 della LR 4.7.1992 n. 19 con l'introduzione delle seguenti modifiche ed integrazioni sulle quali il Consorzio suddetto, ai sensi e con la procedura prevista nell'art. 16, comma 8, della L 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto a formulare le proprie eventuali controdeduzioni.

#### 1. ZONIZZAZIONE

##### a) Modifiche connesse con gli aspetti carattere ambientale-paesaggistico

1. Indicazione di quattro aree di mitigazione ambientale come specificato nell'all. n. 1 al presente parere.
2. Trasformazione delle parti della zona per insediamenti industriali riportate nell'all. n. 2 rispettivamente in zona industriale di conservazione e sviluppo tipologico, area per attrezzature d'interesse collettivo (centro servizi) con specificazione in scala 1:5.000 (tavole P10c e P10d) ed in zona industriale di sviluppo integrato.
3. Estensione della zona di protezione della laguna "EP" fino al limite sud-occidentale del confine amministrativo del comune di San Giorgio di Nogaro.
4. Le tavole P2a e P2b vanno integrate rispettivamente con l'indicazione e con la rappresentazione grafica di alcune sezioni stradali tipo della via E. Fermi, volte ad utilizzare le banchine laterali per la realizzazione di:

- una schermatura di verde costituita da essenze di alto fusto autoctone con chiome a contatto sia verso la dorsale ferroviaria, che verso gli stabilimenti sul lato ovest;
  - un'aiuola, su entrambi i lati, ove ubicare le reti tecnologiche sotterranee;
  - una pista pedonale-ciclabile e di alcune aree da riservare al parcheggio delle autovetture o a verde alberato da prevedere lungo il lato ovest.
5. Sempre nelle tavole P2a e P2b le proposte progettuali concernenti le sezioni stradali tipo delle carreggiate consortili esistenti vanno integrate, in assonanza con la sistemazione della via E. Fermi, come di seguito precisato:
- la cordonata stradale prevista sul limite della attuale carreggiata va spostata di almeno 50 cm verso il fossato laterale, con realizzazione di una cunetta per lo smaltimento delle acque reflue meteoriche;
  - indicazione di un'aiuola, su entrambi i lati, ove collocare le reti tecnologiche sotterranee;
  - indicazione di una pista pedonale - ciclabile integrata con aree a verde alberato sui lati nord ed est;
  - indicazione, nella tavola P2b, delle aree da riservare alla sosta delle autovetture.
6. Sempre nelle tavole P2a e P2b la proposta progettuale inerente le sezioni stradali delle carreggiate consortili di progetto, oltre alla riproposizione delle indicazioni descritte nel precedente punto 5, va integrata con una ulteriore sezione tipo in corrispondenza della viabilità ove sia prevista la realizzazione di fossati laterali per lo smaltimento delle acque reflue meteoriche.

b) Modifiche connesse con l'assetto complessivo della zona industriale

1. Riperimetrazione del limite di piano particolareggiato indicato nelle tavole P1, P2a, P3a, P4, P5 e P6 sulla base di quanto riportato nel D.M. 3.7.1970 "nuova perimetrazione della zona industriale Aussa - Corno", ad esclusione delle zone portuali d'interesse regionale (L1) e comprensoriale (L2), così come indicate nella variante 10 al P.R.G. del comune di S. Giorgio di Nogaro, mantenendo comunque la viabilità principale esistente e di progetto secondo quanto specificato nell'all. n. 3.
2. Classificazione dei bacini realizzati in aderenza al f. Corno in zona per insediamenti industriali.
3. Ridefinizione dell'ipotesi di lottizzazione del comprensorio Ferarui contenuta nelle tav. P7a e P7b, come specificato nell'all. n. 4.
4. Trasformazione della parte della zona per attività portuali (L2) indicata nell'all. n. 3 in zona per attrezzature collettive, quali verde attrezzato, pubblico o di arredo e conseguente aggiornamento delle indicazioni contenute nelle tav. P7a, P7b, P11a, P11b e P12.
5. Esclusione dalla zona industriale di completamento dell'area per attrezzature d'interesse collettivo e della zona industriale di sviluppo integrato evidenziate nell'all. n. 2.
6. Indicazione nell'ambito della zona industriale di completamento di alcune viabilità consortili di progetto, con relative sezioni tipo, come specificato nell'all. n. 5.
7. Trasformazione della parte della zona per insediamenti industriali indicata nell'all. n. 5 in area a verde di arredo.

8. Stralcio dell'indicazione "area libera per nuovi insediamenti o ampliamenti" in corrispondenza dei lotti indicati nell'all. n. 6.
9. Indicazione in corrispondenza dell'area "Selvata" della suddivisione in lotti, e della relativa viabilità principale come specificato nell'all. n. 7.
10. A seguito della modifica suesposta i contenuti delle tavole P2a, P3a, P4 e P5 vanno integrati con l'indicazione, in corrispondenza dell'area Selvata, delle relative reti tecnologiche di progetto, nonché della viabilità e delle piazzole di sosta.

c) Modifiche conseguenti all'accoglimento degli altri punti dell'osservazione

1. Il contenuto della tavola P5 inerente la rete fognaria va sostituito con quanto indicato nel progetto generale della rete di fognatura della zona industriale adottato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio con provvedimento n. 1572/114 del 28.10.1991 e sul quale si è espresso favorevolmente il C.T.R. sezione quarta col parere n. 74/4/91 di data 5.12.1991 ed integrato con quanto specificato nel precedente punto b) 10 relativamente alla tab. P5.
2. Nella tavola P12 la quota massima della cassa di colmata va modificata da +13,00 in +11,00 s.l.m.
3. La tav. P9 (variante al P.P. del piazzale Margreth) va eliminata.
4. Nella tav. P1 va stralciata l'indicazione: "limite zona con P.P. vigente".

d) Aggiornamento legende

A seguito delle suesposte modifiche all'assetto azzonativo del Piano, la legenda della tavola P1 va opportunamente adeguata. Inoltre la dizione: "zona EP in ampliamento" va modificata in: "di protezione della laguna".

2. **NORME DI ATTUAZIONE**

1. Art. 0 - 1

- 1.1 L'ultima riga va integrata nel modo seguente per il necessario completamento della norma: "e per la zona D1 di Carlino".

2. Art. 0 - 2

- 2.1 Coerentemente con le modifiche proposte all'assetto azzonativo, il testo dell'articolo va riformulato nel modo seguente:

"Nelle presenti norme di attuazione si fa riferimento a quanto indicato nella tavola P1 - di progetto - che individua:

- limite zona industriale di completamento comprensiva delle aree libere per nuovi insediamenti o ampliamenti degli esistenti;
- zona per insediamenti industriali;
- zona industriale di conservazione e sviluppo tipologico;
- zona industriale di sviluppo integrato;
- area per impianti tecnologici;
- area per attrezzature d'interesse collettivo;
- area verde e a parcheggi;
- area di mitigazione ambientale.

Le aree verdi sono così differenziate:

- VA verde attrezzato;
- VP verde pubblico (di arredo, di contenimento, di parco);
- EP di protezione della laguna".

### 3. Art. 1 - Viabilità stradale

- 3.1 A seguito dell'accoglimento del punto 19/1/1.1 dell'osservazione, l'ultimo periodo del comma 1.1 va riformulato nel modo seguente:  
 "La tav. P2b fornisce specifiche indicazioni sia sulla situazione della viabilità principale e consortile esistente, sia sulla progettazione delle strade consortili di nuova realizzazione.  
 Lungo tali viabilità possono essere autorizzati nuovi accessi in quantità non superiore ad uno ogni m 50 di fronte stradale del lotto industriale".
- 3.2 Per il necessario completamento della norma, alla fine del comma 1.2 vanno aggiunte le parole seguenti: "e verticale".
- 3.3 A seguito dell'accoglimento del punto 19/1/1.4 dell'osservazione, nel comma 1.3, quinta riga, il valore di m 7,00 va modificato in "m 5,00".
- 3.4 A seguito dell'accoglimento del suddetto punto 19/1/1.4 dell'osservazione, il comma 1.4 va integrato nel modo seguente: "o in altro materiale idoneo e tale pavimentazione deve essere prevista almeno fino al limite di accesso al lotto di proprietà".
- 3.5 A seguito del parziale accoglimento del punto 12 dell'osservazione, nel comma 1.4 va aggiunto il periodo seguente:  
 "I parcheggi lungo la viabilità consortile, come indicati nella tav. P2a, hanno valore indicativo e possono essere traslati limitatamente alle esigenze derivanti dallo stato di fatto dei luoghi".
- 3.6 A seguito del parziale accoglimento del punto 19/1/1.5 e 19/5/3i dell'osservazione, il testo del comma 1.5 va riformulato nel modo seguente:  
 "Le recinzioni dovranno avere un'altezza massima di m 2.50, di cui la parte cieca non potrà superare l'altezza di m 1.50.  
 Sono ammesse le seguenti tipologie:  
 parte cieca: cls gettato, in opera o prefabbricato, muratura faccia a vista o intonacata;  
 parte a vista: rete metallica zincata o plasticata sorretta da paletti in cls o acciaio, ringhiere in acciaio zincato di semplice fattura.  
 La recinzione fronte strada dovrà essere arretrata dal ciglio della strada in ragione di almeno m 5,00 e la parte esterna, destinata a verde, dovrà essere piantumata con essenze arbustive in ragione almeno di una pianta ogni mq 5,00, con obbligo da parte del proprietario della manutenzione".

### 4. Art. 2 - Viabilità ferroviaria

- 4.1 A seguito del parziale accoglimento del punto 19/2 dell'osservazione, le prime due righe del comma (1) vanno riformulate nel modo seguente:  
 "I tronchi ferroviari di progetto avranno raggi di curvatura idonei a consentire la".
- 4.2 Per le stesse motivazioni di cui sopra le ultime due righe del comma (2) vanno così riformulate:  
 "Direttamente previa autorizzazione degli organi competenti con obbligo di parere preventivo per il rilascio della concessione edilizia fatta salva, in ogni caso, le disposizioni dell'art. 89 della L.R. 19.11.1991 n. 52".
- 4.3 A seguito dell'accoglimento del punto 5 dell'osservazione, il presente comma (2) va integrato nel modo seguente:  
 "Qualora si riscontrassero eventuali erronei rilevamenti dell'esistente, si fa riferimento alla situazione reale alla data di adozione del Piano.  
 Tale situazione deve essere in ogni caso comprovata da adeguata documentazione che costituisca il rilevamento dello stato attuale.

Nel caso la proposta progettuale del Piano circa la viabilità ferroviaria sia riduttiva rispetto all'esistente, si deve intendere la stessa ampliata di quanto risultante dalla constatazione dello stato di fatto".

5. Art. 3 - Viabilità marittima

- 5.1 Coerentemente con le modifiche proposte alla perimetrazione del Piano il comma 3, concernente il piazzale Margreth, va interamente stralciato.

6. Art. 4 - Zona con P.P. vigente

- 6.1 In assonanza con le modifiche previste al perimetro del Piano e con il parziale accoglimento del punto n. 8 dell'osservazione, l'articolo va interamente stralciato.

7. Art. 5 - Zona industriale di completamento

- 7.1 Coerentemente con le valutazioni espresse al riguardo in sede di esame del Piano e sulla base del parziale accoglimento del punto 7 dell'osservazione, il comma (1) va riformulato nel modo seguente:

"(1) Sono le parti del comprensorio già occupate da insediamenti industriali o assimilabili, caratterizzate dalla presenza di aree libere per nuovi insediamenti o ampliamento degli esistenti.

- 1.1 Per le aree già occupate da insediamenti è ammesso soltanto l'ampliamento, anche mediante la realizzazione di costruzioni fisicamente staccate, delle attività in atto alla data della richiesta di concessione edilizia.

Nell'ambito delle aree già occupate da insediamenti è altresì ammessa l'individuazione di aree libere purchè siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- la restante superficie di pertinenza degli edifici esistenti abbia dimensione tale da rispettare gli indici minimi previsti nel successivo comma (3);
- l'area libera sia effettivamente servita dalle opere di urbanizzazione primaria e non sia pertinenza funzionale, anche scoperta, delle attività esistenti.

- 1.2 Per le aree libere indicate nel Piano, è ammessa la realizzazione di nuovi insediamenti nel rispetto delle disposizioni contenute nei commi successivi".

- 7.2 Coerentemente con le modifiche introdotte con la variante 13 al P.R.G. del comune di S. Giorgio di Nogaro, nel comma 2.2, secondo alinea, le parole: "e commerciali" vanno sostituite con: "di commercializzazione dei prodotti delle attività di cui al primo alinea".

- 7.3 Per le motivazioni di cui sopra, alla fine del comma 2.2, va aggiunto l'alinea seguente:  
"- unità ricettive per visitatori ed addetti".

- 7.4 A seguito dell'accoglimento del punto 19/5/2.4 dell'osservazione, alla fine del comma 2.4, vanno aggiunte le parole: "con esclusione dei relativi familiari".

- 7.5 A seguito dell'accoglimento del punto 19/5/3d dell'osservazione, nella lett. d) del comma (3), la distanza di m 10 va modificata in "m 20,00".

- 7.6 A seguito dell'accoglimento del punto 19/5/3f dell'osservazione, sempre in questo comma, nella lett. f), il primo alinea va modificato come segue:

"edifici destinati alla produzione	min. m 10.00
edifici destinati ad altre funzioni	min. m 5.00".

- 7.7 In ottemperanza alle modifiche introdotte con la variante 13 ed all'accoglimento del precedente punto dell'osservazione, la lett. g) di questo comma va riformulata nel modo seguente:
- "g) Distanza tra edifici:
- da edifici esistenti in altra zona omogenea esterna al perimetro del Piano min. m 40.00
  - tra fabbricati destinati alla produzione anche se ubicati all'interno dello stesso lotto min. m 20.00
  - tra fabbricati in genere min. m 10.00".
- 7.8 A seguito del parziale accoglimento del punto 19/5/3i dell'osservazione, nella lett. i) di questo comma la percentuale del 10% va modificata in 20% e va introdotto il periodo seguente:  
"Di tale percentuale una fascia della larghezza media di m 2.50 lungo almeno il 50% del perimetro del lotto, va destinata a verde alberato con essenze di alto fusto locali in ragione di almeno una pianta ogni mq 25 da piantumare parte in linea con chiome a contatto e parte a macchia".
- 7.9 A seguito dell'accoglimento del punto 19/5/4 dell'osservazione, alla fine del comma 4.1 vanno aggiunte le parole seguenti: "e di Carlino".
- 7.10 A seguito dell'accoglimento del punto 19/5/5.1 dell'osservazione, il comma 5.1 va riformulato nel modo seguente:  
"E' fatto obbligo alle aziende di collegamento al depuratore consortile, in conformità al regolamento per il recapito dei liquami alla rete di fognatura predisposto ed approvato dall'apposito Consorzio. Inoltre si fa obbligo di inviare, una volta all'anno, copia dei certificati di analisi degli scarichi liquidi al Comune entro il cui territorio si trova l'insediamento ed al Consorzio Ausa - Corno. Fatte salve le disposizioni vincolanti che venissero emanate dal Consorzio smaltimento delle acque Bassa Friulana".
- 7.11 A seguito dell'accoglimento del punto 19/5/5.2 dell'osservazione, il comma 5.2 va così integrato:  
"La relazione del ciclo produttivo dovrà essere comprensiva delle caratteristiche di funzionamento, dei dispositivi di sicurezza installati, sia per quanto riguarda la produzione che per quanto riguarda la prevenzione di infortuni sul lavoro e la tutela dell'ambiente interno ed esterno. Dovrà inoltre essere accompagnata dai disegni delle linee di produzione e dei macchinari installati".
- 7.12 A seguito del parziale accoglimento del punto 19/5/5.3 dell'osservazione, il comma 5.3, seconda riga, dopo le parole: "potrà essere richiesta" vanno sostituite con: "le Amministrazioni comunali interessate, su parere del Consorzio, possono richiedere".
- 7.13 A seguito del parziale accoglimento del punto 19/5/5.4 dell'osservazione, il comma 5.4 va riformulato nel modo seguente:  
"In corrispondenza delle reti tecnologiche (elettriche, del metano, ecc.) si dovranno rispettare le distanze minime e le servitù, le prescrizioni e le normative dettate dagli enti titolari e gestori, oltre che da eventuali aventi titolo. Nel caso non fossero consentite da quanto sopra costruzioni fuori terra, potranno essere realizzate opere a raso (parcheggi, aree a verde, ecc.). Su autorizzazione del titolare della servitù è altresì consentita la realizzazione di manufatti od altro, qualora autorizzati nelle forme previste dalle norme vigenti con atto formale".
- 7.14 A seguito dell'accoglimento del punto 17 dell'osservazione e della constatazione che il contenuto del comma 5.5 è pleonastico in quanto analogo a quello del comma 1.5 del precedente art. 1, il testo del predetto comma va sostituito con il seguente:

"5.5 Ad integrazione delle indicazioni contenute nella tavola P6 è comunque consentito ricalibrare i canali di sgrondo esistenti purchè all'istanza di concessione edilizia venga allegato il parere preventivo del competente Consorzio di bonifica.

Sono consentite eventuali variazioni planimetriche ai canali di bonifica esclusivamente se legate all'urbanizzazione del relativo comprensorio industriale e purchè derivanti da uno studio generale della situazione esistente dell'intero bacino di bonifica, ubicato sia all'interno che all'esterno della zona industriale.

In ogni caso qualsiasi fabbricato, anche di tipo provvisorio o amovibile (con esclusione di quelli legati alla bonifica dei terreni - impianti di sollevamento, serrande, sifoni, etc.), deve rispettare le seguenti distanze:

- da canale di bonifica con sez. in rett. > di mt 6: ml 4.00
- da canale di bonifica con sez. in rett. < di mt 6: ml 5.00
- da canale di bonifica con sez. curva > di mt 6: ml 6.00
- da canale di bonifica con sez. curva < di mt 6: ml 10.00

Nella fascia di rispetto di cui sopra sono consentite infissioni di pali per reti tecnologiche, piantumazioni, realizzazione di strutture interrato, etc., esclusivamente previo parere preventivo del competente Consorzio Bonifica. Qualsiasi nuova immissione di acque reflue o modifica di immissioni esistente deve essere preventivamente autorizzata dal Consorzio competente".

7.15 A seguito dell'accoglimento dei punti 6 e 19/5/5.6 dell'osservazione, il testo del comma 5.6 va riformulato nel modo seguente:

"Lungo le rive del f. Corno, in corrispondenza dell'unghia di scarpata, è vietata ogni opera di banchinamento e di ormeggio.

Sono ammessi unicamente ingressi per attracchi da realizzarsi internamente ai lotti a servizio ed integrazione dell'attività esercitata.

Tali specchi acquei non possono comunque avere una superficie superiore al 10% della superficie del lotto. Nel caso di realizzazione di attracchi interni deve essere presentato in via preliminare al Consorzio Aussa - Corno che si esprimerà al riguardo con provvedimento del Consiglio di amministrazione, un progetto generale completo di planivolumetrico e di un piano del verde di pertinenza che dovrà essere previsto in fregio al fiume Corno per una fascia dell'ampiezza media non inferiore a m 20.00.

L'istanza per tali opere va presentata preliminarmente al Comune ed al Consorzio i quali esprimono un parere di fattibilità nelle forme previste dai rispettivi statuti.

Va presentata istanza alla competente Capitaneria di Porto, nelle forme previste dal vigente Codice della Navigazione e relative norme integrative, corredato dal parere degli Enti sopra citati in copia conforme all'originale.

Alle richieste di concessione edilizia deve essere allegata una copia conforme all'originale della Concessione demaniale marittima o autorizzazione del Demanio Marittimo corredata dai relativi grafici e relazioni. Le infrastrutture per la salvaguardia dagli inquinamenti devono venir obbligatoriamente previsti nel progetto, nel quale dovranno chiaramente essere riportate le modalità di funzionamento dello stesso".

7.16 A seguito dell'accoglimento del punto 19/5/5.7 dell'osservazione, il comma 5.7 va integrato con il periodo seguente:

"La fascia di m 20.00 si intende come media calcolata dal limite della servitù imposta dal Consorzio Bonifica Bassa Friulana in prossimità dell'argine demaniale del fiume Corno".

- 7.17 Nel comma 5.9, prima riga, dopo le parole: "altezza massima", vanno aggiunte le seguenti a maggior chiarezza della norma: "a distanza dai confini di proprietà".
- 7.18 A seguito del parziale accoglimento del punto 19/5/5.9 dell'osservazione, il comma 5.9 va integrato nel modo seguente:  
 "Il limite massimo di mt 25 deve intendersi riferito al corpo di fabbrica mentre tale limite non riguarda le strutture tecniche (es. torri di raffreddamento, gru esterne, torri di illuminazioni, depositi cilindrici). In ogni caso, per quanto riguarda l'altezza massima dei fabbricati, sono ammessi corpi di fabbrica con altezza massima di mt 30.00, misurata all'intradosso dell'impalcato del solaio di copertura per quanto riguarda il corpo uffici e dalla linea di gronda per quanto riguarda il corpo produzione, previa autorizzazione del Consorzio per l'aeroporto FVG di Ronchi dei Legionari o altro Ente competente e presentazione di uno studio che giustifichi la necessità di tale scelta dovuta a motivazioni di carattere tecnico-produttivo, nonché uno studio di inserimento del complesso industriale, nel territorio con particolare riferimento ai punti di vista percepibili dall'ambito lagunare e dal fiume Corno corredato da un planivolumetrico che comprenda la situazione esistente per un raggio di almeno m 5.00 dal confine dell'area di pertinenza dello stabilimento cui lo stesso si riferisce".
- 7.19 A seguito del parziale accoglimento del punto 19/5/5.10 dell'osservazione, il comma 5.10 va riformulato nel modo seguente:  
 "E' obbligatoria la previsione di impianti di lavorazione a ciclo chiuso. Solo dove tecnicamente non è possibile è ammesso il ciclo aperto corredando tale necessità con uno studio approfondito circa la ricaduta sull'ambiente di tale giustificata scelta e sullo smaltimento del refluo con obbligo di parere preventivo alla domanda di concessione edilizia da parte dell'U.S.L. competente".
- 7.20 A seguito dell'accoglimento del punto 19/5/5.11 dell'osservazione e del parere dell'U.S.L., il comma 5.11 va riformulato come segue:  
 "Gli insediamenti esistenti, nel caso di ampliamento, dovranno prevedere anche per le parti esistenti, l'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, mentre dovranno rispettare le disposizioni previste nel successivo Titolo IV in materia di emissioni, scarichi, ecc.  
 La richiesta di ampliamento dovrà pertanto essere corredata da una documentazione il più possibile dettagliata e sufficientemente chiara per poter analizzare sia l'oggetto dell'ampliamento che, soprattutto, l'esistente.  
 I relativi pareri od autorizzazioni o nulla-osta dovranno essere allegati in copia conforme alla domanda di concessione edilizia".
- 7.21 A seguito dell'accoglimento del punto 19/5/5.12 dell'osservazione, nella prima riga del comma 5.12, dopo le parole: "deposito scoperto" vanno aggiunte le seguenti: "di merci o altro a servizio dello stabilimento industriale".
- 7.22 A seguito del parziale accoglimento del punto 19/5/5.13 dell'osservazione, il comma 5.13 va emendato nel modo seguente:
- nella seconda riga dopo le parole: "zone omogenee" vanno aggiunte: "esterne al perimetro del presente Piano";
  - nella terza riga, dopo le parole: "alto fusto", vanno introdotte: "tipiche dei luoghi";
  - alla fine del comma vanno aggiunte le parole seguenti: "in quantità idonea ad assicurare una adeguata schermatura verso la zona industriale".

- 7.23 Per le motivazioni espresse in sede di esame del punto 7., secondo capoverso dell'osservazione, il comma 5.14 va interamente stralciato.
- 7.24 Coerentemente con il parere espresso dalla Soprintendenza, dopo il comma 5.13, va aggiunto il seguente:  
 "5.14 I progetti generali ed esecutivi dei nuovi insediamenti vanno inviati alla competente Soprintendenza per poter valutare e garantire un adeguato inserimento architettonico".

8. Art. 6 - Zona per insediamenti industriali

- 8.1 Coerentemente con le modifiche introdotte con la variante 13 al P.R.G. del comune di San Giorgio di Nogaro, nel comma 2.1, dopo la lett. b), vanno aggiunte le seguenti:  
 "c) attività di commercializzazione dei prodotti di cui alla precedente lett. a);  
 d) unità ricettive per visitatori ed addetti".
- 8.2 Coerentemente con quanto previsto nel comma 2.4 del precedente art. 5, dopo il comma 2.1, va aggiunto il seguente:  
 "2.2 In ogni singola azienda può essere realizzato un solo alloggio con volume non superiore a mc 500, da adibirsi ad abitazione del custode con esclusione dei relativi familiari".
- 8.3 A seguito dell'accoglimento del punto 19/6/3d dell'osservazione nella lett. d) del comma 3 la distanza di m 10,00 va modificata in "m 20,00".
- 8.4 In ottemperanza alle modifiche introdotte con la variante 13 precisata ed all'accoglimento del punto 19/6/3g dell'osservazione, il contenuto della lett. g) di questo comma va riformulato nel modo seguente:  
 "Distanza tra edifici:  
 - da edifici esistenti in altra zona omogenea  
 esterna al perimetro del Piano min. m 40,00  
 - tra edifici destinati alla produzione  
 di proprietari diversi min. m 20,00  
 - tra fabbricati in genere min. m 10,00".
- 8.5 Coerentemente con il parziale accoglimento del punto 19/5/3i dell'osservazione, nella lett. i) sempre di questo comma, va introdotto il periodo seguente:  
 "Di tale percentuale una fascia della larghezza media di m 2.50 lungo almeno il 50% del perimetro del lotto va destinata a verde alberato con essenze di alto fusto locali in ragione di almeno una pianta ogni mq 25 da piantumare parte in linea con chiome a contatto e parte a macchia".
- 8.6 A seguito del parziale accoglimento del punto 19/6/4.2 dell'osservazione, il comma 4.2 va integrato nel modo seguente:  
 "Il contenuto di tale ipotesi di lottizzazione deve intendersi indicativo ad esclusione del sistema di assetto modulare determinato dall'andamento della viabilità di servizio ai lotti che, pertanto, è da considerarsi prescrittivo. In corrispondenza della viabilità di servizio ai lotti che s'intende realizzare, deve essere prevista l'indicazione di adeguati spazi di sosta".
- 8.7 A maggior chiarezza della norma, il testo del comma 4.3 va riformulato nel modo seguente:  
 "E' ammesso l'accorpamento di due o più lotti adiacenti in funzione delle accertate esigenze delle aziende insediabili, purchè sia rispettato l'assetto determinato dall'andamento e dalla funzione della viabilità principale indicato nella tav. P1".
- 8.8 A seguito dell'accoglimento del punto 18 dell'osservazione, alla fine del comma 5.1 va aggiunto il periodo seguente:

"5.2 La parte della zona per insediamenti industriali destinata alla realizzazione di una adeguata cassa di colmata, può essere comunque edificata purchè il piano di calpestio degli edifici sia impostato ad una quota uguale o maggiore a quella di via E. Fermi" o della viabilità di lottizzazione di riferimento e comunque non inferiore a +10,50 s.l.m.

9. Nuovo articolo

9.1 A seguito dell'accoglimento del punto 1 dell'osservazione, dopo l'art. 6 va aggiunto il seguente:

"art. 6.1

Zona industriale di conservazione e sviluppo tipologico

(1) Corrisponde all'area "ex Montecatini" situata in prossimità dell'abitato di Porto Nogaro i cui fabbricati presentano caratteristiche architettoniche e tipologiche da conservare e tutelare.

(2) Destinazioni d'uso:

2.1 E' consentita unicamente la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili esistenti, nonché la realizzazione delle opere prescritte dalle autorità preposte per il mantenimento delle attività esistenti alla data di approvazione del Piano.

2.2 Per qualsiasi altro intervento deve essere predisposto un progetto generale, corredato di planivolumetrico in scala adeguata che, oltre a garantire un inserimento architettonico armonico tra gli eventuali nuovi edifici previsti e quelli esistenti, tenga in debito conto la necessaria correlazione con il vicino centro abitato.

(3) Indici:

Per questa zona omogenea si applicano gli stessi indici previsti per la zona industriale di completamento salvo la superficie a verde ed attività collettive interne dei lotti che dovrà essere uguale o maggiore alla superficie edificata (sia esistente che di nuova edificazione) con un minimo del 30% della superficie fondiaria. Tale verde interno deve comunque essere previsto in parte quale schermatura verso la proprietà pubblica e le aree di interesse collettivo. Il progetto generale, predisposto con le modalità di cui al comma 2.2 precedente, deve essere approvato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Aussa - Corno ed in copia deve essere allegato alla richiesta di concessione edilizia.

(4) Attuazione:

4.1 Le opere si realizzano mediante autorizzazione e/o concessione edilizia rilasciata dal comune di San Giorgio di Nogaro.

(5) Disposizioni particolari:

5.1 Valgono le disposizioni dei punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 e 5.14 del precedente art. 5.

5.2 In questa zona, in ogni caso, non sono ammesse le seguenti industrie:

a) quelle inserite nell'elenco delle industrie insalubri di cui al decreto del Ministero della Sanità 2.3.1987 pubblicato sulla G.U. n. 74 del 30.3.1987 limitatamente a:

Parte I - Industrie 1.a classe

A sostanze chimiche - produzione

B prodotti e minerali - produzione, impiego, formulazione, distillazione, trattamento, vulcanizzazione e trattamento con prodotti chimici non ammessi di cui al punto A)

Parte II - Industrie di 2.a classe

A - sostanze chimiche - produzione

B - materiali e prodotti - produzione, trattamenti con sostanze chimiche di cui alla parte I punto A), essiccazione, formulazione, lingottatura

- b) con emissione di odori sgradevoli di qualsivoglia origine;
  - c) con emissione in atmosfera di qualsivoglia tipo di fumi, pur se nel rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 203/88, ad eccezione di quelli derivanti dal riscaldamento dei locali di produzione, e per gli usi dei servizi alla produzione;
  - d) con produzione, quale residuo di lavorazione, di rifiuti tossici nocivi di qualsivoglia genere nonché stoccaggio provvisorio in conto terzi. Sono invece ammissibili insediamenti con produzione di residuo speciale, ma il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'iniziativa è subordinato al parere preventivo dell'U.S.L. competente, da allegare in copia alla richiesta di concessione edilizia;
  - e) con produzione di scarichi liquidi contenenti, oltre a sostanze di origine organica, che sono ammesse, sostanze di origine chimica comprese nell'elenco delle sostanze chimiche di cui al D.M. 2.3.1987 parte 1 - A) con valori di concentrazione superiori a quelli previsti nella tab. C della L. 319/76;
  - f) con emissione di rumori superiori ai limiti previsti dal DPCM 1.3.1991 ed in ogni caso superiori a quelli previsti nella tab. 1 - classe V.
- 5.3 In ogni caso la realizzazione dei singoli interventi è subordinata alla redazione di un apposito studio degli effetti derivanti dalle realizzazioni in progetto, da allegare alla richiesta di Concessione edilizia.
- 5.4 In questa zona omogenea eventuali interventi di demolizione di edifici o parte di essi, nonché i progetti generali ed esecutivi di altri interventi vanno sottoposti alla preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza.
- 5.5 Sono comunque ammesse solo le tipologie industriali previste nel successivo Titolo IV.

## 10. Nuovo articolo

10.1 A seguito dell'accoglimento del punto 3 dell'osservazione, dopo l'art. 6.1, va aggiunto il seguente:

"Art. 6.2

Zona industriale di sviluppo integrato

- (1) Corrisponde all'area situata in prossimità della strada provinciale Maranese e del centro abitato di Porto Nogaro.
- (2) Destinazioni d'uso  
Valgono le disposizioni di cui al comma (2) del precedente art. 5.
- (3) Indici
  - a) rapporto di copertura max mq/mq 0,40
  - b) Altezza a distanza dai confini di proprietà min. m 10,00
  - c) distanza da strada comprensoriale, di collegamento e di quartiere:
    - edifici in genere min. m 10,00
    - tettoie aperte di altezza superiore a m 3,50 a copertura dei parcheggi min. m 5,00
  - d) distanza dai confini di proprietà:
    - edifici destinati alla produzione min. m 10,00
    - edifici destinati ad altre funzioni min. m 5,00
  - e) distanza tra edifici:
    - da edifici esistenti in altra zona omogenea esterna al perimetro del Piano min. m 40,00
    - tra fabbricati destinati alla produzione anche se ubicati all'interno dello stesso lotto min. m 20,00
    - tra fabbricati in genere min. m 10,00
  - f) superficie parcheggio interno ai lotti 1 p.m./2addetti

- g) superficie a verde e ad attività collettive  
interna ai lotti min. 30%  
Tale superficie va ricavata lungo il perimetro dei lotti che prospettano verso la proprietà pubblica e piantumata con essenze di alto fusto locali in ragione di almeno una pianta ogni mq 25 da dislocare pare in linea con chiome a contatto e parte a macchia
- h) superficie lotto nuovi insediamenti min. mq 5.000
- (4) Attuazione
- 4.1 Valgono le disposizioni di cui al comma (4) del precedente art. 5
- (5) Disposizioni particolari
- 5.1 Valgono le disposizioni di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 e 5.14 del precedente art. 5 e quelle dei punti 5.2 e 5.3 del precedente art. 6.1.
- 5.2 Sono comunque ammesse solo le tipologie industriali previste al successivo Titolo IV".

#### 11. Art. 7 - Zona per attrezzature d'interesse collettivo

- 11.1 Coerentemente con le valutazioni svolte in sede di esame del Piano, nel comma 3.1 il testo della lett. b) va riformulato nel modo seguente:  
"Altezza massima:  
- edifici compresi nelle zone "BR" e "AS" m 5,00  
- edifici compresi nelle zone "CS" m 10,00".
- 11.2 A seguito del parziale accoglimento del punto 2 dell'osservazione, il comma 3.1 va integrato come di seguito riportato:  
"d) distanza da strada secondaria regionale min. m 20,00  
e) distanza da strada comprensoriale, di collegamento e di quartiere min. m 10,00  
f) distanza dai confini di proprietà min. m 10,00  
g) altezza a confine di proprietà min. m 3,50"
- 11.3 Nel comma 5.2, terza riga, dopo le parole: "della relazione" vanno aggiunte le seguenti a maggior chiarezza della norma: "nonchè nelle tavole P10a, P10b, P10c e P10d".

#### 12. Art. 8 - Area per impianti tecnologici

- 12.1 A seguito del parziale accoglimento del punto 19/8/2.1 dell'osservazione, il comma 2.1 va emendato nel modo seguente:  
- nella seconda riga vanno stralciate le parole: "(Regione Friuli - Venezia Giulia; Enel)".
- 12.2 A seguito dell'accoglimento del punto 19/8/3.1 dell'osservazione il comma 3.1 va riformulato nel modo seguente:  
"L'area di pertinenza del depuratore dovrà essere sistemata a verde secondo quanto previsto nell'esistente studio d'impatto ambientale accompagnato al progetto del depuratore generale".

#### 13. Art. 9 - Verde attrezzato

- 13.1 Nel comma 4.1, l'ultima riga va riformulata nel modo seguente a maggior chiarezza della norma:  
"Relazione e nelle tavole P11a e P11b hanno carattere indicativo".

#### 14. Art. 10 - Verde pubblico

- 14.1 A seguito dell'accoglimento del punto 19/10/3.1 dell'osservazione, il comma 3.1 va riformulato nel modo seguente:  
"Le aree verdi a parco dovranno essere alberate con essenze di alto fusto autoctone disposte a macchia in ragione di una pianta ogni mq 50 e dotate di

attrezzature in legno in quantità adeguata per assicurare un corretta fruizione delle stesse".

- 14.2 Per le motivazioni di cui sopra, dopo il comma 3.1 va aggiunto il seguente:  
 "3.2 Le aree verdi di arredo e di contenimento dovranno essere alberate con essenze di alto fusto tipiche del luogo disposte parte in linea con chiome a contatto e parte a macchia in ragione di una pianta ogni mq 25".
- 14.3 Per il necessario completamento dell'articolo, dopo il comma 3.2 va aggiunto il seguente:  
 "3.3 La sistemazione a verde prevista nelle tavole P10a, P10b, P11a e P11b ha carattere indicativo".

15. Nuovo articolo

- 15.1 Ai fini di una corretta gestione delle previsioni del Piano, dopo l'art. 10 va introdotto il seguente:  
 "Art. 10.1  
 Parcheggio  
 (1) E' la parte del comprensorio destinata alla realizzazione di parcheggi pubblici in adiacenza del depuratore generale.  
 (2) Destinazioni d'uso  
 2.1 Viene demandata ad un progetto esecutivo la determinazione degli interventi che opportunamente dovranno realizzarsi.  
 (3) Attuazione  
 3.1 Le opere si realizzano mediante progetto esecutivo esteso all'intero ambito, come indicato nella tavola P1.  
 (4) Disposizioni particolari  
 4.1 L'area va pavimentata a macadàm comune con formazione delle pendenze necessarie per lo sgrondo delle acque meteoriche e va alberata con essenze di alto fusto autoctone in quantità sufficiente per creare adeguati spazi naturali ombreggiati.  
 4.2 Il tipo di sistemazione prevista nella tavola P8 ha carattere indicativo.

16. Art. 11 - Zona EP

- 16.1 Per le considerazioni svolte in sede di esame del Piano in ordine alle zone per attrezzature pubbliche previste nel settore sud-occidentale, e coerentemente con il disposto del successivo comma 4.1, il comma (1) va riformulato nel modo seguente:  
 "Corrisponde alle parti del comprensorio interessate dal parco lagunare comprensive anche delle adiacenti aree a verde, ad attrezzature sportive-ricreative e a parcheggio, come indicato nella tav. P1.
- 16.2 Per le motivazioni espresse nel punto precedente, il comma (2) va integrato nel modo seguente:  
 "..., nonché alla realizzazione delle attrezzature pubbliche suddette".
- 16.3 A seguito del parziale accoglimento del punto 11 dell'osservazione, le ultime due righe del comma 4.1 vanno riformulate nel modo seguente: "Regionale dei Porti e fatta salva la realizzazione delle attrezzature pubbliche previste nel presente Piano previa formazione di un progetto esecutivo unitario generale".

17. Titolo III  
Norme relative alla realizzazione delle reti tecnologiche

- 17.1 A seguito dell'accoglimento del punto 19/III/1.1 dell'osservazione, il comma 1.1 va integrato nel modo seguente:  
 "Qualora si riscontrassero eventuali erronei rilevamenti dell'esistente, si fa riferimento alla situazione reale alla data di adozione del Piano. Tale

situazione deve essere in ogni caso comprovata da adeguata documentazione che costituisce il rilevamento dello stato attuale. Nel caso la proposta progettuale del Piano circa le reti tecnologiche sia riduttiva rispetto all'esistente si deve intendere la stessa ampliata di quanto risultante dalla constatazione dello stato di fatto.

- 17.2 A seguito dell'accoglimento dei punti 16b e 19/III/(2) dell'osservazione, il terzo capoverso del comma (2), va riformulato nel modo seguente:

"Lo smaltimento delle acque meteoriche, la relativa rete, sia a cielo aperto che in condotta, potrà essere realizzata esclusivamente a seguito della predisposizione di un progetto generale redatto in collaborazione con il competente Consorzio di Bonifica Bassa Friulana. Tale progetto dovrà essere rivolto a definire, in funzione della portata, la ricalibratura dell'intero assetto dei canali di sgrondo consortili unitamente ad un notevole potenziamento dell'idrovora Planis".

- 17.3 A seguito dell'accoglimento dei punti 14, 15 e 16 dell'osservazione, dopo il comma (2), va aggiunto il seguente:

"(3) Disposizioni particolari

3.1 Indipendentemente dalle indicazioni contenute nelle tavole P3a, P4 e P5, è comunque ammessa su tutto il comprensorio industriale la realizzazione di reti interrato e strutture tecnologiche purchè ubicate in area di proprietà consortile o pubblica o in area di proprietà della Società fornitrice del servizio e purchè vengano rispettate le norme del Codice civile e quelle afferenti le singole infrastrutture".

- 17.4 A seguito dell'accoglimento del punto 16a dell'osservazione e sulla base del parere espresso dall'U.S.L. n. 8, dopo il comma 3.1 va aggiunto il seguente:

"3.2 Le metodologie per l'approvvigionamento idrico uso industriale e civile nell'ambito della zona industriale, nelle more della realizzazione dell'impianto idrico generale, si intendono assoggettate al regolamento comunale in materia di approvvigionamento idrico e da quanto di seguito specificato.

La richiesta di autorizzazione regionale alla ricerca di acque in sottosuolo e successivo emungimento, deve essere accompagnata da un parere espresso dall'U.S.L. competente nel quale si terrà conto del processo e metodologia produttiva dell'azienda. In ogni caso non sono ammessi pozzi a bocca libera. Tutti i pozzi devono essere dotati di un contatore".

## 18. Titolo IV

### Norme riguardanti le tipologie, le industrie non ammesse e la documentazione per il rilascio della concessione edilizia

- 18.1 In ottemperanza alle osservazioni formulate dall'U.S.L. n. 8 con il citato parere, gli artt. 12, 13, 14 e 15 vanno riformulati nel modo seguente:

"Art. 12

Nell'ambito del comprensorio industriale, al fine di assicurare la compatibilità ambientale e paesaggistica interna ed esterna alla zona e ridurre, in particolare, possibili fenomeni di inquinamento nei confronti dell'ambito lagunare e dell'abitato di Porto Nogaro, oltre al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, vanno osservate le limitazioni contenute nei successivi articoli.

Art. 13

Non è ammesso il trattamento di rifiuti tossico-nocivi ad esclusione di quelli di produzione locale, ossia prodotti nella zona industriale di cui al presente Piano e con una emissione in atmosfera di sostanze inquinanti in misura superiore ad 1/3 delle concentrazioni limite previste nel D.M. 12.7.1990.

## Art. 14

Nell'ambito del comprensorio industriale l'insediamento delle attività produttive e l'ampliamento di quelle esistenti deve rispettare i criteri generali di selezione di seguito riportati per ogni area di mitigazione ambientale che si sovrappone all'assetto azzonativo del Piano.

a) area di mitigazione ambientale n. 1

Corrisponde alla parte della zona industriale più prossima all'abitato di Porto Nogaro soggetta a scolo naturale delle acque reflue meteoriche.

In questa area non sono ammessi nuovi insediamenti o ampliamenti delle attività produttive esistenti con previsioni di stoccaggio di prodotti chimici, combustibili, solventi e similari aventi capacità superiore a q 100 per ciascuna tipologia di sostanza.

Inoltre i limiti massimi sonori di produzione delle industrie non devono superare quelli previsti nella tab. 1, classe V dell'allegato B del D.P.C.M. - 1.3.1991.

b) area di mitigazione ambientale n. 2

Corrisponde alla parte della zona industriale situata in prossimità del fiume Corno soggetta a sollevamento meccanico per lo scolo di acque meteoriche.

In questa area la realizzazione di nuovi fabbricati deve rispettare una distanza di m 150 dal piede interno dall'argine del fiume Corno.

Nell'interno di tale fascia, eccezion fatta per i primi m 20,00 dal piede dell'argine del fiume Corno che sono da considerarsi inedificabili a tutti gli effetti, è ammessa l'eventuale edificazione di nuovi edifici nel rispetto dell'altezza massima che si ottiene dal calcolo seguente espresso in metri:

$$h \max = \frac{25 \times d}{130} + 5$$

dove "d" è la distanza in metri tra il piede interno dell'argine e la parete del nuovo edificio.

In questa area è vietato l'insediamento di attività produttive che immettano in atmosfera sostanze inquinanti provenienti dai cicli di produzione in misura superiore ad 1/3 dei valori limite previsti nel D.M. 12.7.1990.

Sono ammessi insediamenti industriali che prevedano scarichi idrici purchè l'acqua di scarico industriale sia di qualità chimico-fisica non superiore a quanto prescritto nella tabella C della L. 3.9.1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

c) area di mitigazione ambientale n. 3

Corrisponde alla parte della zona industriale caratterizzata dalla presenza della maggior quantità di insediamenti industriali che operano nelle più svariate tipologie produttive.

In questa area è vietato, in aggiunta a quanto prevedono le norme nazionale e regionali di riferimento, lo stoccaggio e l'eventuale lavorazione di prodotti maleodoranti, infiammabili o rifiuti speciali fermentescibili e/o tossici, nocivi, mentre lo stoccaggio di tali prodotti, di esclusiva produzione locale interna, è ammesso solo con particolari accorgimenti quali il deposito in locali idonei, coperti o chiusi e comunque sicuramente in modo da non essere minimamente interessati da fenomeni naturali, anche di carattere eccezionale, con parere preventivo da parte dell'U.S.L. competente.

d) area di mitigazione ambientale n. 4

Corrisponde alla parte della zona industriale prossima all'ambito lagunare caratterizzata pure dalla presenza del depuratore consortile e quindi dagli effetti che lo stesso determina nell'ambiente circostante.

In questa area è vietato l'insediamento di attività produttive che immettano in atmosfera sostanze inquinanti provenienti dai cicli di produzione in misura superiore ad 1/3 dei valori limite previsti nel D.M. 12.7.1990.

Sono ammessi insediamenti industriali che prevedano scarichi idrici purchè l'acqua di scarico industriale sia di qualità chimico-fisica non superiore quanto prescritto nella tab. C della L. 3.9.1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

Per una fascia della larghezza di m 250 computata dal limite occidentale della zona per insediamenti industriali, eccezion fatta per i primi 5 m in cui è ammessa unicamente la realizzazione di edifici a confine di altezza massima pari a m 3.50, l'edificazione di nuovi fabbricati deve rispettare l'altezza massima che si ottiene dal calcolo seguente espresso in metri:

$$h \max = \frac{25 \times d}{245} + 5$$

dove "d" è la distanza in metri tra il limite occidentale della zona per insediamenti industriali e la parete del nuovo edificio.

#### Art. 15

Per le industrie inserite nell'elenco delle industrie insalubri di prima classe di cui al D.M. 2.3.1987, l'assegnazione delle aree da parte del Consorzio industriale ed il rilascio della concessione edilizia da parte del Comune nel cui territorio ricade l'insediamento, deve essere preceduto da una valutazione collegiale tra il Consorzio stesso, i comuni di S. Giorgio di Nogaro e Carlino e l'U.S.L. competente, al fine di garantire una selezione delle attività suddette in relazione alle potenziali ricadute negative sull'ambiente.

Tale valutazione costituisce elemento essenziale e vincolante per l'assegnazione delle aree industriali".

#### 19. - Numerazione progressiva degli articoli

In conseguenza dell'insieme delle modifiche ed integrazioni proposte al corpo normativo, la numerazione progressiva degli articoli in esso contenuta, va opportunamente riformulata.

#### INVITO

In considerazione della specificità delle modifiche ed integrazioni proposte sia all'assetto azionativo che all'impianto normativo, il Comitato tecnico regionale ravvisa l'opportunità che il Consorzio industriale, in sede di esame delle stesse, qualora le ritenga accoglibili, allegghi all'atto deliberativo di controdeduzioni la documentazione tecnica corretta con l'introduzione delle variazioni suddette.

Il Comitato tecnico regionale nel richiamare l'attenzione delle Amministrazioni comunali di San Giorgio di Nogaro e Carlino a tener conto dell'osservazione impartita dal Servizio difesa del suolo con parere n. 53/92 di data 25.3.1992, precisa altresì che l'esecuzione dei lavori e le espropriazioni dovranno essere ultimate entro 10 anni decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del Piano particolareggiato in argomento.

Udine, 24 novembre 1992


IL SEGRETARIO  
F.to geom. Marcello Zezlina


IL VICE PRESIDENTE  
F.to arch. Enzo Spagna

RL/af

2

Aree di mitigazione ambientale





1

Da zona per insediamenti industriali in zona industriale di conservazione e sviluppo


2

Da zona per insediamenti industriali in zona per attrezzature di interesse collettivo (CS)

3


Da zona per insediamenti industriali in zona industriale di sviluppo integrato





==== Viabilità di progetto


+ Suddivisione lotti




— — — — — Viabilità di progetto


**1**


Da zona per insediamenti industriali in zona per attrezzature di interesse collettivo di tipo VP







 Viabilità di progetto

 Suddivisione lotti

VISTO : IL PRESIDENTE

F.fo FONTANINI

